Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 176

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 14 luglio 1971 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1971.

Ristrutturazione delle tabelle organiche del personale del Ministero del turismo e dello spettacolo.

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

E

IL MINISTRO PER LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1960, n. 312, che stabilisce, con la tabella I allegata al decreto stesso, i ruoli organici delle carriere del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Considerato che occorre stabilire le nuove dotazioni organiche risultanti dall'applicazione degli articoli 18, 23 e 29 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, per le singole qualifiche delle carriere di concetto, esecutiva e del personale ausiliario del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Considerato che, per la prima applicazione dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 1077, le dotazioni organiche di cui sopra devono essere proporzionalmente aumentate, ai sensi dell'art. 132, primo comma, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 1077, in ragione dei posti in soprannumero sotto specificati, esistenti alla data del 30 giugno 1970 nelle qualifiche inferiori a quella terminale di ciascuna carriera:

Carriera di concetto:

Posti in soprannumero n. 13, di cui 1 da riferire alla qualifica intermedia e 12 a quella iniziale;

Carriera esecutiva:

Posti in soprannumero n. 26, di cui 13 da riferire alla qualifica intermedia e 13 a quella iniziale;

Decreta:

Articolo unico

Le dotazioni organiche delle singole qualifiche delle carriere di concetto, esecutiva e del personale ausiliario del Ministero del turismo e dello spettacolo, sono stabilite, ai sensi degli articoli 18, 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, come appresso indicato, con effetto dal 1° luglio 1970:

CARRIERA DIRETTIVA

Ruolo amministrativo

Parametro	Qualifica	Posti in organico
742	Direttore generale	3
530	Ispettore generale	8
426 387	Direttore di divisione . . .	30
307	Direttore di sezione	105
257 190	Consigliere	
	Totale . . .	146

CARRIERA DI CONCETTO

Personale di segreteria

Parametro	Qualifica	Posti in organico	Posti in soprannumero
370	Segretario capo	7	3
297 255	Segretario principale . . .	29	5
218 178 160	Segretario	28	
	Totale . . .	64	

CARRIERA ESECUTIVA

Parametro	Qualifica	Posti in organico	Posti in soprannumero
245	Coadiutore superiore . . .	18	5
213 183	Coadiutore principale . . .	80	6
163 133 120	Coadiutore	79	
	Totale . . .	177	

CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO

Parametro	Qualifica	Posti in organico
165 143	Commesso capo . .	27
133 115 100	Commesso	63
	Totale	90
165 143	Agente tecnico capo . . .	6
133	Agente tecnico	14
	Totale . . .	20

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 gennaio 1971

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
MATTEOTTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1971
Registro n. 3, foglio n. 239

(6515)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1971.

Costituzione del « Comitato consultivo per l'assistenza ai lavoratori migranti all'interno dello Stato », in seno alla commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per la assistenza dei disoccupati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Visto il proprio decreto in data 27 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1970, registro n. 14, foglio n. 220, con il quale è stato provveduto alla rinnovazione, per decorso biennio, della commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati prevista dall'art. 1 della legge anzidetta;

Vista la deliberazione con la quale la commissione predetta, nella riunione tenutasi l'8 gennaio 1971, ha deciso la ricostituzione del « Comitato consultivo per l'assistenza ai lavoratori migranti all'interno dello Stato » ai sensi dell'art. 4 della citata legge 29 aprile 1949, n. 264;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il comitato consultivo per l'assistenza ai lavoratori migranti all'interno dello Stato è composto come segue:

Lauriti dott. Silvio, direttore generale del collocamento della manodopera, presidente;

Carretta dott. Paris, direttore di divisione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Potestà avv. Pietro, in rappresentanza della Confederazione generale dell'agricoltura italiana;

Lariccia avv. Francesco, in rappresentanza della Confederazione generale dell'industria italiana;

Bottini dott. Alberto, in rappresentanza della Confederazione generale italiana del commercio e del turismo;

Guidi Eugenio, in rappresentanza della Confederazione generale italiana del lavoro;

Amoroso dott. Antonio, in rappresentanza della Confederazione italiana sindacati lavoratori;

Contessi Walter, in rappresentanza dell'Unione italiana del lavoro.

Art. 2.

Le funzioni di segretario e di vice segretario sono rispettivamente disimpegnate dal sig. Nicodemo Domenico e dal dott. Severo Pietro, funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 3.

La segreteria del comitato cura la compilazione e la tenuta degli atti riguardanti i lavori del comitato stesso inviandone copia alla segreteria della commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati.

Art. 4.

Il comitato può avvalersi dell'opera di esperti nello espletamento dei suoi compiti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(6423)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1971.

Nomina del presidente della Cassa di risparmio di Ravenna.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Ravenna, con sede in Ravenna, approvato con decreto ministeriale del 13 luglio 1953 e modificato con decreto ministeriale del 17 ottobre 1961;

Visto il decreto ministeriale del 17 gennaio 1964, con il quale il cav. rag. Bruno Benini venne nominato presidente della predetta Cassa;

Considerato che il menzionato nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il comm. geom. Alvaro Foschini è nominato presidente della Cassa di risparmio di Ravenna, con sede in Ravenna, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(6553)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1971.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Vigevano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Vigevano, con sede in Vigevano (Pavia), approvato con decreto ministeriale del 17 giugno 1969;

Visti il decreto ministeriale dell'11 dicembre 1964 con il quale il rag. Luigi Colombo venne nominato presidente della predetta Cassa, nonchè il decreto ministeriale del 12 giugno 1965 con il quale il cav. Enotrio Nembro venne nominato vice presidente della Cassa stessa;

Considerato che i menzionati nominativi sono scaduti di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il rag. Luigi Colombo è confermato presidente della Cassa di risparmio di Vigevano, con sede in Vigevano (Pavia) ed il rag. Luigi Daneri è nominato vice presidente della Cassa medesima, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(6556)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1971.

Nomina del presidente della Cassa di risparmi e depositi di Prato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmi e depositi di Prato, con sede in Prato (Firenze), approvato con decreto ministeriale del 30 novembre 1948, modificato con decreti ministeriali del 27 aprile 1954 e del 13 marzo 1961;

Visto il decreto ministeriale del 2 ottobre 1959, con il quale il dott. ing. Cesare Guasti venne confermato presidente della predetta Cassa;

Considerato che il menzionato nominativo, già scaduto di carica per compiuto periodo statutario, ha rassegnato le dimissioni;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Silvano Bambagioni è nominato presidente della Cassa di risparmi e depositi di Prato, con sede in Prato (Firenze), con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(6552)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1971.

Nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, con sede in Padova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, con sede in Padova, approvato con decreto ministeriale del 17 giugno 1969 e modificato con decreto ministeriale del 16 dicembre 1970;

Visto il decreto ministeriale del 26 novembre 1963 con il quale al gr. uff. prof. dott. Antonio Avezzù venne conferita una delle due cariche di vice presidente della predetta Cassa;

Considerato che il menzionato nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il gr. uff. prof. dott. Antonio Avezzù, residente in Rovigo, è confermato vice presidente della Cassa di ri-

sparmio di Padova e Rovigo, con sede in Padova, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(6345)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1971.

Nomina del presidente della Cassa di risparmi di Livorno, con sede in Livorno.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmi di Livorno, con sede in Livorno, approvato con decreto ministeriale del 13 novembre 1970;

Visto il decreto ministeriale del 4 dicembre 1967 con il quale il comm. dott. Dino Lugetti venne nominato presidente della predetta Cassa;

Considerato che il menzionato nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il comm. dott. Dino Lugetti è confermato presidente della Cassa di risparmi di Livorno, con sede in Livorno, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(6344)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1971.

Nomina del presidente della Cassa di risparmio della provincia di Viterbo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio della provincia di Viterbo, con sede in Viterbo, approvato con decreto ministeriale del 20 ottobre 1970;

Visto il decreto ministeriale dell'11 dicembre 1964, con il quale l'avv. Vincenzo Ludovisi venne confermato presidente della predetta Cassa;

Considerato che il menzionato nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il comm. Ferdinando Micara è nominato presidente della Cassa di risparmio della provincia di Viterbo, con sede in Viterbo, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(6554)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1971.

Nomina del presidente della Cassa di risparmio di Pisa.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Pisa, con sede in Pisa, approvato con decreto ministeriale del 28 maggio 1957;

Visto il decreto ministeriale del 13 novembre 1963, con il quale il cav. lav. gr. uff. dott. Harry Bracci Torsi venne confermato presidente della predetta Cassa;

Considerato che il menzionato nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'avv. Leopoldo Testoni è nominato presidente della Cassa di risparmio di Pisa, con sede in Pisa, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(6555)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1971.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di L'Aquila, con sede in L'Aquila.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di L'Aquila, con sede in L'Aquila, approvato con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1967 e modificato con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1970;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 17 dicembre 1970 e 18 febbraio 1971, dal presidente del consiglio stesso in data 15 febbraio 1971, nonchè dall'assemblea dei soci della ripetuta Cassa in data 25 febbraio 1971;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 1, 32, 48 e 57 dello statuto della Cassa di risparmio di L'Aquila, con sede in L'Aquila, la quale assume la nuova denominazione di Cassa di risparmio della provincia di L'Aquila, in conformità ai seguenti rispettivi testi:

Art. 1, comma primo: « La Cassa di risparmio della provincia di L'Aquila, già Cassa di risparmio di L'Aquila, fu fondata nel 1859 da una società anonima di private persone ».

comma secondo: « In data 30 novembre 1927, in virtù del regio decreto 16 settembre 1927, n. 2005, la Cassa assorbì, per fusione, il Monte dei pegni di Scanno e, nel luglio 1940, in esecuzione dei regi decreti 22 aprile 1940, numeri 419 e 421, incorporò i Monti di credito su pegno di L'Aquila e di Pacentro »;

Art. 32, comma quarto: « Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio il consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione, l'acquisto o l'esecuzione di lavori di miglioramento ed ampliamento, nella zona di competenza della Cassa, di appartamenti per uso esclusivo del personale stesso, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo »;

Art. 48, comma primo, lettera *p*): « anticipazioni a regioni, provincie, comuni ed altri enti per i quali la Cassa disimpegna i servizi di cassa o di tesoreria, entro i limiti fissati nei capitolati di appalto, in deliberazioni adottate di volta in volta nonchè perfezionate ai sensi di legge e con l'osservanza delle disposizioni di che agli articoli 49, 50 e 57, lettera *g*), in merito ai limiti di fido salvo deroga da richiedere all'organo di vigilanza »;

Art. 57, comma primo, lettera *g*): « operazioni di credito di cui all'art. 50 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 10 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi) di cui: il 6 % a favore degli enti previsti nell'art. 48, lettera *p*), dello statuto ed il 4 % a favore di società o privati, salvo deroga da richiedere all'organo di vigilanza ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(6222)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1971.

Ricostituzione del consiglio tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132, con il quale venne istituita l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visti gli articoli 3 e 14 dello statuto dell'associazione suddetta, approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il regio decreto-legge 17 febbraio 1936, n. 421, convertito nella legge 2 giugno 1936, n. 1318, con il quale sono state apportate modificazioni alla composizione del consiglio di amministrazione, del consiglio tecnico e del collegio sindacale della associazione citata;

Visto il decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, numero 474, concernente la ripartizione delle attribuzioni e del personale fra il Ministero dell'industria e del commercio e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ritenuta la necessità di ricostituire il consiglio tecnico dell'associazione stessa per un triennio;

Viste le designazioni fatte dalla Confederazione generale dell'industria italiana e dall'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione è composto, oltre che dal presidente, dai signori:

Chiappa ing. Luigi e Verani ing. Francesco, designati dalla Confederazione generale dell'industria italiana;

Barberis dott. ing. Gino, Betti dott. ing. Giuseppe, Piccinato dott. ing. Giuseppe e Tondelli dott. ing. Carlo, designati dall'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Ingravalle dott. Antonio, designato dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Greco dott. Nunziato e Zanchi prof. Camillo, designati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 2.

Il consiglio tecnico sarà presieduto dal prof. Enrico Medi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(6364)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1971.

Nomina del collegio sindacale dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1971.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che istituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Vista la modificazione apportata all'art. 9 del regio decreto-legge citato con la legge di conversione 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto il regio decreto 26 agosto 1927, n. 1699, che modifica lo statuto dell'associazione suddetta, approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il regio decreto-legge 17 febbraio 1936, n. 421, convertito in legge 2 giugno 1936, n. 1318, con il quale sono state apportate modificazioni alla composizione del consiglio di amministrazione, del consiglio tecnico e del collegio sindacale dell'associazione citata;

Viste le designazioni effettuate dai Ministeri competenti e dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il collegio dei sindaci dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1971, è così composto:

Allegra dott. Mario, sindaco effettivo, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Fadda dott. Francesco, sindaco effettivo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Onofri dott. Rino, sindaco effettivo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Carlizzi dott. Tommaso, sindaco effettivo, in rappresentanza della Confederazione generale dell'industria italiana;

Scifoni dott. Filippo, sindaco effettivo, in rappresentanza della Confederazione generale dell'industria italiana;

Mazzaglia dott. Maria Letizia, sindaco supplente, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Valente dott. Mario, sindaco supplente, in rappresentanza dell'Associazione sindacale fra le aziende petrolchimiche e collegate a partecipazione statale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(6365)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1971.

Direttive tecniche per la determinazione dei requisiti del sangue umano e dei suoi derivati, dei sieri reattivi emodiagnostici e per le apparecchiature per la trasfusione.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 1 della legge 14 luglio 1967, n. 592, concernente la raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la relazione presentata dalla commissione di studio, istituita con decreto ministeriale 1° giugno 1967, contenente proposte sulla disciplina organica della materia;

Visti i pareri favorevoli espressi al riguardo dal Consiglio superiore di sanità e dal Consiglio di Stato;

Ravvisata l'opportunità di impartire direttive tecniche per la determinazione dei requisiti del sangue umano e dei suoi derivati, dei sieri e reattivi emodiagnostici e per le apparecchiature per la trasfusione;

Decreta:

Sono approvate le annesse direttive tecniche per la determinazione dei requisiti del sangue umano e dei suoi derivati, dei sieri e reattivi emodiagnostici e per le apparecchiature per la trasfusione, compreso l'allegato al titolo III.

Il presente decreto sarà inviato alla *Gazzetta Ufficiale* per la pubblicazione.

Roma, addì 18 giugno 1971

Il Ministro: MARIOTTI

TITOLO I

Requisiti del sangue umano e dei suoi derivati

CAPO I

REQUISITI DEL SANGUE E DEI DERIVATI DI IMMEDIATO IMPIEGO

Sezione I

SANGUE UMANO TOTALE

Art. 1.

Il sangue umano totale è sangue che è stato reso incoagulabile mediante un apposito anticoagulante durante il prelevamento da soggetto sano, e che è conservato a scopo trasfusionale.

Art. 2.

Per quanto attiene ai donatori o datori di sangue, alle procedure relative al salasso, alla classificazione e conservazione del sangue prelevato nonchè all'etichetta che deve essere posta sul contenitore del sangue stesso, si applicano le norme stabilite nel regolamento di attuazione della legge 14 luglio 1967, n. 592.

Art. 3.

Per i contenitori e apparecchiature per il salasso e la trasfusione e per gli anticoagulanti, vedasi il titolo III del presente decreto.

Il volume della soluzione anticoagulante non deve essere comunque superiore al 22% del sangue umano totale.

Non si debbono aggiungere sostanze ad azione antisettica o batteriostatica.

Art. 4.

Caratteri ispettivi

Liquido rosso scuro che, dopo sedimentazione delle emazie, presenta: uno strato inferiore rosso scuro costituito dalle emazie sedimentate; sopra questo un velo biancastro costituito dai leucociti; uno strato superiore costituito da plasma che appare di colore giallastro.

Non vi debbono essere segni evidenti di emolisi o altre alterazioni visibili.

Art. 5.

Indagini sierologiche

Sul campione corrispondente ad ogni flacone di sangue deve venire eseguita la V.D.R.L. (Venereal Disease Reaction Laboratory).

Art. 6.

Controlli

Il sangue che deve venir trasfuso non può essere sottoposto a controllo di sterilità o ad altro controllo che comportino la apertura o foratura del contenitore.

Sezione II

EMAZIE CONCENTRATE

Art. 7.

Le emazie concentrate debbono essere preparate da sangue trasfondibile raccolto, classificato e conservato secondo le norme prescritte nel regolamento di attuazione della legge 14 luglio 1967, n. 592.

Art. 8.

La separazione del plasma dalle emazie deve essere eseguita con tecnica adatta in sistema chiuso. Il plasma ricavato da detta preparazione, qualora venga destinato ad un centro per la produzione degli emoderivati, deve essere immediatamente congelato.

Art. 9.

Le emazie concentrate, se preparate a partire dal sangue raccolto nei comuni flaconi di vetro neutro o in singole sacche di plastica, devono essere trasfuse al più presto possibile e, comunque, entro tre ore dalla preparazione. Se preparate utilizzando doppie sacche di plastica, con tecnica adatta, possono essere conservate come il sangue totale, purchè l'ematocrito non sia superiore al 70 %.

Art. 10.

Prima della trasfusione debbono essere eseguite le prove di compatibilità.

Art. 11.

Il centro che produce emazie concentrate deve tenere un apposito registro sul quale debbono venir riportati i seguenti dati:

a) data di preparazione (giorno ed ora);
b) numero di contrassegno del contenitore di sangue;
c) gruppo del sistema ABO e fattore Rho (D) del donatore;
d) nome, cognome ed indirizzo del ricevente;
e) gruppo del sistema ABO e fattore Rho (D) del ricevente;
f) risultato delle prove crociate di compatibilità.

Art. 12.

Ogni unità di emazie concentrate deve portare un'etichetta sulla quale debbono risultare i seguenti dati:

1) denominazione del centro di produzione ed indirizzo;
2) denominazione del prodotto;
3) numero di contrassegno del contenitore;
4) gruppo del sistema ABO;
5) positività o negatività del fattore Rho (D) secondo quanto prescritto per il sangue totale;
6) risultato delle prove di compatibilità;
7) data della raccolta del sangue;
8) data, giorno ed ora, della preparazione delle emazie concentrate e se si tratta di preparazione da flaconi di vetro o da singole sacche di plastica;
9) indicazione che la trasfusione deve essere eseguita al più presto possibile e, comunque, entro tre ore dalla preparazione se si tratta di emazie concentrate in flaconi di vetro o in singole sacche di plastica; indicazione della sola data di scadenza per le emazie concentrate in sacche di plastica doppie.

Art. 13.

Il medico che esegue la trasfusione, se si tratta di emazie concentrate in contenitori di vetro, deve registrare sulla cartella clinica gli estremi del contenitore, la data e l'ora di inizio e fine della trasfusione.

Sezione III

EMAZIE LAVATE

Art. 14.

Le emazie lavate sono preparate, con tecnica adatta, da sangue trasfondibile raccolto da non più di 48 ore, conservato e classificato secondo le norme del regolamento. I lavaggi debbono essere eseguiti con soluzione fisiologica sterile e apirogena in sistema chiuso e con tecnica adatta.

Art. 15.

Le emazie lavate debbono essere trasfuse al più presto possibile e, comunque, entro tre ore dalla preparazione. Prima della trasfusione debbono essere eseguite le prove di compatibilità.

Art. 16.

Il centro che produce emazie lavate deve tenere un apposito registro sul quale siano riportati gli stessi dati stabiliti per le emazie concentrate.

Art. 17.

Ogni unità di emazie lavate deve portare un'etichetta che contenga i seguenti dati:

1) denominazione del centro di produzione ed indirizzo;
2) denominazione del prodotto;
3) numero di contrassegno del contenitore;
4) gruppo del sistema ABO;
5) positività o negatività del fattore Rho (D) secondo quanto prescritto per il sangue totale;
6) risultato delle prove di compatibilità;
7) data della raccolta del sangue;
8) data, giorno e ora della preparazione delle emazie lavate;
9) indicazione che la trasfusione deve essere eseguita al più presto possibile e, comunque, entro tre ore dalla preparazione.

Art. 18.

Il medico che esegue la trasfusione deve registrare sulla cartella clinica gli estremi del contenitore, la data, l'ora di inizio e fine della trasfusione.

Sezione IV

PLASMA LIQUIDO PER IMMEDIATO IMPIEGO

Art. 19.

Si intende per plasma liquido di immediato impiego quello preparato per scopi di emergenza da sangue raccolto in flaconi di vetro o sacche di plastica singole nei Centri trasfusionali che non dispongono di scorte di plasma.

Art. 20.

Il plasma liquido di immediato impiego deve essere preparato da sangue trasfondibile raccolto, classificato e conservato secondo le norme prescritte nel regolamento di attuazione della legge 14 luglio 1967, n. 592.

Art. 21.

La separazione del plasma dalle emazie deve essere eseguita in sistema chiuso e con tecnica adatta.

Art. 22.

Qualora non sia stata in precedenza dimostrata l'assenza di emolisine o di anticorpi immuni anti-A ed anti-B, il plasma così preparato deve essere trasfuso rispettando la compatibilità per il sistema ABO.

Detto plasma deve essere trasfuso al più presto possibile e, comunque, entro tre ore dalla preparazione.

Art. 23.

I centri che producono plasma liquido per immediato impiego debbono tenere un registro nel quale risultino i seguenti dati:

a) data, giorno e ora di preparazione;
b) numero della preparazione;
c) numero di identificazione dei flaconi di sangue utilizzati e loro gruppo;

d) nome, indirizzo e gruppo sanguigno del paziente cui il plasma è stato destinato;

e) ora della consegna.

Art. 24.

Ogni unità di plasma liquido per immediato impiego deve portare un'etichetta dalla quale risultino i seguenti dati:

1) denominazione del centro produttore e indirizzo;

2) denominazione del prodotto (« Plasma liquido per immediato impiego »);

3) numero della preparazione;

4) data e ora della preparazione;

5) avvertenza evidente che il plasma deve essere trasfuso entro tre ore dalla preparazione.

Art. 25.

Il medico che esegue la trasfusione deve registrare nella cartella clinica gli estremi del contenitore, la data, l'ora di inizio e fine della trasfusione.

Sezione V

PLASMA RICCO DI PIASTRINE

Art. 26.

Il plasma ricco di piastrine deve essere preparato da sangue appena raccolto in flaconi di vetro neutri o sacche di plastica sterili ed apirogeni, contenenti anticoagulante adatto, secondo le norme stabilite per la preparazione del plasma.

Art. 27.

Il sangue di partenza deve essere compatibile per gruppo ABO e fattore Rho (D) con il sangue del ricevente.

Art. 28.

Durante la raccolta del sangue deve essere evitata la formazione di schiuma e di coaguli.

Art. 29.

Il plasma ricco di piastrine deve essere trasfuso al più presto possibile e, comunque, entro tre ore dalla preparazione.

Art. 30.

Il centro deve tenere un apposito registro dal quale risultino la data di allestimento di ogni singola preparazione; il numero progressivo di contrassegno della preparazione; il numero di contrassegno dei flaconi di sangue utilizzati; l'ora della raccolta di ogni flacone di sangue; la quantità di plasma prodotto e l'ora della consegna del materiale pronto per la trasfusione.

Art. 31.

Ogni flacone di plasma ricco di piastrine deve portare una etichetta sulla quale siano riportati i seguenti dati:

1) denominazione del centro di produzione ed indirizzo;

2) denominazione del prodotto;

3) numero di preparazione;

4) data, giorno e ora dell'inizio della preparazione;

5) indicazione che la trasfusione deve essere eseguita al più presto possibile e, comunque, entro tre ore dalla preparazione.

Art. 32.

Il medico che esegue la trasfusione deve registrare sulla cartella clinica gli estremi del contenitore, la data e l'ora di inizio e fine della trasfusione.

CAPO II

REQUISITI DEL PLASMA UMANO

Sezione I

PLASMA UMANO NORMALE LIQUIDO

Art. 33.

Il plasma umano normale liquido è la frazione liquida ottenuta per sedimentazione o centrifugazione del sangue umano totale, reso incoagulabile mediante un appropriato anticoagulante.

Art. 34.

Il sangue da cui si intende ricavare il plasma deve essere raccolto, classificato e conservato secondo le norme prescritte nel regolamento di attuazione della legge 14 luglio 1967, n. 592.

Art. 35.

Se il sangue viene raccolto esclusivamente per la preparazione di plasma, per quanto riguarda la classificazione è sufficiente la determinazione del solo gruppo del sistema ABO.

Art. 36.

La separazione del plasma dal sangue deve essere eseguita in sistema chiuso, con tecnica adatta ed entro il 24° giorno della raccolta del sangue quando si usa come anticoagulante l'A.C.D.

Art. 37.

Non saranno usati, per la preparazione del plasma, i flaconi di sangue chiloso nè quelli con evidenti segni di emolisi.

Art. 38.

Il plasma deve essere ricavato da non piu di 12 flaconi di sangue.

Art. 39.

Al plasma non debbono essere aggiunte proteine estranee al plasma umano nè sostanze ad azione antisettica o batteriostatica.

Art. 40.

Solo il glucosio può essere aggiunto a scopo stabilizzante fino ad una quantità non superiore al 5 % (p/v) del prodotto finale.

Art. 41.

I contenitori devono essere quelli previsti al titolo III del presente decreto.

Art. 42.

Per almeno un mese dalla data di produzione, il plasma va tenuto a temperatura compresa fra 30°C e 34°C. Successivamente, previa ispezione sarà immesso al consumo e conservato a temperatura tra i 15°C e i 30°C, al riparo dalla luce. Non potrà essere usato, comunque, oltre 2 anni dalla data di produzione.

Art. 43.

Il plasma deve avere i seguenti requisiti:

a) deve risultare sterile;

b) deve essere apirogeno;

c) il titolo delle emoagglutinine anti-A e anti-B non deve essere superiore ad 1:32;

d) il contenuto proteico totale non deve essere inferiore a g 4,5 per 100 ml;

e) il contenuto di emoglobina non deve superare mg 25 per 100 ml;

f) il tasso di potassio non deve superare mg 50 per 100 ml di plasma.

Art. 44.

Le prove di sterilità batterica e micotica debbono essere eseguite su campioni di plasma miscelato prelevati all'inizio, a metà e alla fine della distribuzione nei contenitori finali.

Art. 45.

I terreni di coltura sono costituiti dal terreno liquido al tioglicolato (4 contenitori) e dal terreno liquido di Sabouraud (1 contenitore).

Il volume del terreno di coltura da impiegare è di almeno 75 ml per ciascun contenitore.

L'inoculo viene eseguito con plasma miscelato prelevato all'inizio (2 contenitori con terreno al tioglicolato), a metà (1 contenitore con terreno di Sabouraud) ed alla fine della distribuzione (2 contenitori con terreno al tioglicolato), nella misura di 5 ml per litro di plasma miscelato per ciascuno dei 5 contenitori impiegati.

Detti contenitori vengono incubati: a 22°-25°C il terreno di Sabouraud e uno dei due terreni al tioglicolato insemenzati rispettivamente all'inizio ed alla fine della distribuzione.

Gli altri due terreni al tioglicolato vengono incubati a 32°-35°C.

Il periodo di incubazione non deve essere inferiore a 10 giorni.

Art. 46.

Il controllo di apirogenicità deve essere eseguito sul plasma miscelato adottando la tecnica indicata nella « Farmacopea Ufficiale » - VII ed., con le seguenti precisazioni:

a) il plasma deve venire iniettato nei conigli nella misura di 3 ml per kg di peso;

b) il controllo è considerato positivo per la presenza di pirogeni se in due conigli si ha un aumento di temperatura di 1,1°C o più per ciascun coniglio.

Nel caso in cui in un solo coniglio si abbia un aumento di temperatura di 1,1°C o più il controllo sarà ripetuto con le stesse modalità su altri cinque conigli.

In questo secondo caso il controllo per la presenza di pirogeni sarà considerato positivo se si avrà un aumento della temperatura di 1,1°C almeno in due altri conigli.

Art. 47.

I centri autorizzati alla produzione di plasma umano normale liquido debbono tenere un registro di produzione dal quale risultino i seguenti dati:

a) la data di preparazione;

b) il numero del lotto ed il numero progressivo delle unità preparate;

c) il numero di identificazione dei flaconi di sangue utilizzati ed il loro gruppo;

d) il risultato della titolazione delle emoagglutinine;

e) l'esito degli esami di sterilità;

f) l'esito del controllo di apirogenicità;

g) il tasso di emoglobina;

h) il tasso di potassio.

Art. 48.

L'etichetta deve riportare:

1) il nome e l'indirizzo del centro produttore;

2) il titolo « Plasma umano normale liquido »;

3) il numero del lotto;

4) il volume totale del liquido;

5) la natura e la quantità dell'anticoagulante impiegato e la quantità del glucosio eventualmente aggiunto;

6) la data di preparazione e quella di scadenza;

7) le condizioni di conservazione;

8) l'avvertenza che il plasma non deve essere usato se non perfettamente limpido e privo di precipitati;

9) l'avvertenza che esso va impiegato solo per una persona e in una sola trasfusione, usando un apparato trasfusionale munito di filtro.

Sezione II

PLASMA UMANO NORMALE CONGELATO

Art. 49.

Il plasma umano normale congelato è il prodotto del congelamento della frazione liquida ottenuta per sedimentazione o centrifugazione del sangue umano totale reso incoagulabile mediante un appropriato anticoagulante.

Art. 50.

Per il plasma congelato valgono le norme di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47.

Art. 51.

Al plasma destinato al congelamento non deve essere aggiunta alcuna sostanza a scopo stabilizzante.

Art. 52.

La costituzione della miscela, la distribuzione del plasma nei contenitori finali ed il suo congelamento debbono essere eseguiti in tempi immediatamente successivi in modo che ne risulti un'unica operazione.

Art. 53.

La conservazione va effettuata a temperatura non superiore a — 25°C e per un periodo non superiore a tre anni.

Art. 54.

Ove, durante la conservazione allo stato congelato, il plasma subisse lo scongelamento, esso deve essere impiegato solo per la produzione di frazioni

Art. 55.

L'etichetta deve recare:

1) il nome e l'indirizzo del centro produttore;

2) il titolo « Plasma umano normale congelato »;

3) il numero del lotto;

4) il volume totale del plasma;

5) la natura e la quantità dell'anticoagulante impiegato;

6) la quantità di flaconi di sangue da cui è stata ricavata la miscela di plasma;

7) la data di preparazione e quella di scadenza;

8) le condizioni di conservazione;

9) la data e l'ora del decongelamento;

10) l'avvertenza che il plasma va trasfuso immediatamente e, comunque, non oltre tre ore dal decongelamento in bagnomaria a 37°C, usando un filtro analogo a quello della trasfusione del sangue e previo accertamento che il plasma non presenti alterazioni visibili di colore o di aspetto;

11) l'avvertenza che esso va impiegato solo per una persona e in una sola trasfusione.

Sezione III

PLASMA UMANO NORMALE SECCO

Art. 56.

Il plasma umano normale secco è il prodotto della disidratazione, ottenuto con la liofilizzazione o con altro metodo che non denaturi le proteine, della frazione liquida ricavata per sedimentazione o centrifugazione del sangue umano totale reso incoagulabile mediante un appropriato anticoagulante.

Art. 57.

Per il plasma secco valgono le norme di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47 del plasma normale liquido ed agli articoli 51 e 52 del plasma normale congelato.

Art. 58.

Oltre ai requisiti valevoli per il plasma liquido di cui allo articolo 43, il plasma secco deve avere anche i seguenti:

a) l'umidità residua non deve superare lo 0,5 % del peso del plasma secco dopo esposizione per 24 ore ad una pressione non superiore a mm 0,02 di mercurio in presenza di anidride fosforica;

b) portato con acqua al suo volume originario, il plasma si deve sciogliere completamente in 10′ alla temperatura di 15° - 20°C.

Art. 59.

Il plasma essiccato proveniente da una singola operazione di liofilizzazione deve venir sottoposto a controllo di sterilità batterica e micotica prelevando a caso il seguente numero di campioni:

a) fino a 40 unità il 10 %;

b) da 41 a 100 unità un numero minimo di 4 campioni;

c) per più di 100 unità ma non più di 500 unità. 10 campioni.

Per le modalità del controllo si seguiranno le norme della « Farmacopea Ufficiale » - VII ed.

Art. 60.

Il prodotto deve essere conservato sotto vuoto o in atmosfera di azoto, a temperatura inferiore a 20°C ed al riparo dalla luce.

La durata di conservazione è di 5 anni.

Qualora i flaconi di plasma siano posti sotto vuoto in contenitori capaci di garantire l'ermeticità della chiusura (per es. scatole di latta chiuse sotto vuoto), il termine di conservazione può essere protratto a 8 anni dalla data di produzione.

Art. 61.

I centri autorizzati a produrre plasma umano normale secco debbono tenere, oltre al registro di cui all'art. 47 del plasma liquido, un registro di essiccazione dal quale risultino i seguenti dati:

a) la data dell'essiccazione;

b) il numero dell'operazione di essiccazione;

c) il numero di ogni lotto di plasma congelato sottoposto ad essiccazione;

d) il numero dei flaconi di plasma congelato essiccati;

e) l'esito degli esami di sterilità del lotto essiccato;

f) l'esito della determinazione dell'umidità residua.

Art. 62.

Debbono venire conservate tutte le rilevazioni grafiche delle operazioni di essiccamento per un anno dopo la scadenza del lotto.

Art. 63.

L'etichetta deve riportare:

1) il nome e l'indirizzo del centro produttore;

2) il titolo « Plasma umano normale secco »;

3) il numero del lotto di appartenenza ed il numero di identificazione dell'operazione di essiccamento;

4) la quantità e le caratteristiche del diluente necessario per portare il plasma al volume originario;

5) la data di preparazione e quella di scadenza;

6) le condizioni di conservazione;

7) la prescrizione che il plasma deve essere trasfuso subito dopo la ridissoluzione, usando un filtro analogo a quello della trasfusione del sangue, e sempre che non presenti alterazioni visibili di colore o di aspetto;

8) l'avvertimento che esso va impiegato solo per una persona e in una sola trasfusione.

Art. 64.

Il plasma essiccato deve essere accompagnato da un flacone contenente il diluente adatto, sterile ed apirogeno (contraddistinto dal numero di serie di produzione), nella quantità necessaria a ripristinare il volume originario del plasma liquido.

Debbono venire forniti anche i mezzi per il passaggio del diluente nel flacone del plasma essiccato.

Sezione IV

PLASMA UMANO ANTIEMOFILICO

Art. 65.

Il plasma antiemofilico è plasma umano normale preparato in modo da conservare le proprietà coagulative del plasma fresco.

Art. 66.

Il plasma antiemofilico può essere conservato congelato oppure essiccato.

Per esso valgono le norme di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47 del plasma normale liquido ed inoltre agli articoli 58, 59, 61, 62 del plasma normale secco se si tratta di plasma antiemofilico essiccato.

Art. 67.

Il tempo intercorrente dal prelievo dal donatore al momento del congelamento del plasma deve essere il più breve possibile e, comunque, non deve superare le quattro ore.

Art. 68.

I preparati di plasma antiemofilico debbono avere un tempo di tromboplastina parziale normale o, comunque, un'attività biologica dei fattori VIII e IX non inferiore all'80 % dei loro valori medi normali.

Art. 69.

Se il plasma viene conservato congelato, la temperatura di conservazione non deve essere superiore a — 25°C e la durata di conservazione ad un anno.

Ove, durante la conservazione allo stato congelato, il plasma subisse lo scongelamento esso deve essere impiegato solo per la produzione di frazioni

Art. 70.

Se esso viene conservato allo stato secco, l'essiccamento deve essere effettuato non oltre tre settimane dopo il congelamento, con la liofilizzazione o con altro procedimento che non denaturi le proteine.

Il plasma va conservato sotto vuoto o in atmosfera di azoto ed al riparo della luce.

La temperatura di conservazione non deve superare i 10°C e la durata di conservazione i 5 anni.

Art. 71.

I centri autorizzati alla produzione di plasma antiemofilico debbono registrare, oltre ai dati di cui all'art. 47 del plasma umano normale liquido e 61 del plasma umano secco, il tempo di tromboplastina parziale ed eventualmente l'attività biologica dei fattori VIII e IX.

Art. 72.

L'etichetta, ad eccezione della denominazione che, a seconda dei casi, sarà « Plasma umano antiemofilico congelato » oppure « Plasma umano antiemofilico secco », riporterà gli stessi dati richiesti per il plasma umano normale congelato o secco, secondo che si tratti di plasma antiemofilico congelato o secco.

Sezione V

CRIOPRECIPITATI ANTIEMOFILICI

Art. 73.

Col termine di crioprecipitato antiemofilico si intende quel prodotto costituito da precipitato proteico particolarmente ricco in fattore VIII ottenuto da plasma umano fresco per mezzo di una tecnica basata esclusivamente sul congelamento, sul successivo scongelamento seguito da centrifugazione.

Art. 74.

Solo i centri qualificati per la produzione degli emoderivati sono autorizzati a produrre i crioprecipitati.

Art. 75.

La separazione del plasma dal sangue, le varie fasi di lavorazione per arrivare ai prodotti finali, cioè il crioprecipitato ed il plasma sovranatante, e la loro successiva distribuzione nei contenitori finali deve avvenire secondo quelle norme di sterilità già previste agli articoli 43, 44, 45, 46.

Art. 76.

Qualora i crioprecipitati ed il plasma sovranatante vengano destinati ad un impiego immediato dopo la produzione non occorre che sia praticato su di essi alcun esame. Sul flacone contenente il crioprecipitato dovrà essere specificata: la presumibile attività del fattore VIII determinata con metodo adeguato; la quantità di plasma da cui è stato ricavato.

Art. 77.

Il plasma sovranatante, purchè contenga un tasso proteico minimo di g 4,5% può essere utilizzato per altri pazienti non emofilici o riunito ai globuli rossi da cui era stato separato. In quest'ultimo caso dovranno essere accuratamente rispettate tutte le norme di asepsi e il sangue così ricostituito potrà essere trasfuso non oltre le tre ore.

Art. 78.

Per i crioprecipitati conservati mediante congelamento o liofilizzazione e per ogni pool si dovrà determinare il titolo di attività del fattore VIII con metodo adeguato.

Art. 79.

Su ogni flacone di crioprecipitato deve essere specificata: l'attività rilevata; la quantità di plasma da cui è stato ottenuto; la data di scadenza che non dovrà eccedere di sei mesi dalla data di preparazione per i crioprecipitati conservati a — 30°C, i 12 mesi per quelli liofilizzati.

CAPO III

REQUISITI DEI DERIVATI DEL PLASMA UMANO

Sezione I

ALBUMINA UMANA NORMALE

Art. 80.

L'albumina umana normale per uso terapeutico è una preparazione sterile di albumina ottenuta mediante frazionamento del plasma umano.

Art. 81.

L'albumina può essere confezionata sia in soluzione variante da g 5 a g 25 per 100 ml, sia essiccata.

Art. 82.

Ai preparati non debbono essere aggiunte proteine estranee al plasma umano nè sostanze antisettiche o batteriostatiche.

Art. 83.

Le soluzioni di albumina devono essere sottoposte, previa aggiunta di un appropriato stabilizzante, a riscaldamento a 60°C±0,5°C per 10 ore, siano esse destinate alla conservazione allo stato liquido o secco.

Art. 84.

I preparati devono avere i seguenti requisiti:

a) la stabilità. A tal fine i controlli di elettroforesi, di viscosità, di torbidità e di ultracentrifugazione, eseguiti prima e dopo il riscaldamento, non debbono porre in evidenza alcuna denaturazione proteica. Dopo agitazione meccanica per 6 ore a 57°C, la soluzione deve apparire priva di particelle visibili;

b) la sterilità, batterica e micotica, accertata con tecnica batteriologica appropriata («Farmacopea Ufficiale» - VII ed.);

c) l'apirogenicità;

d) l'atossicità;

e) il tasso di sodio non deve essere superiore a g 0,014 per g di albumina nei preparati poveri di sale e a g 0,035 per g di albumina negli altri preparati;

f) il tasso di potassio non deve superare 2 mEq per litro di soluzione;

g) il pH misurato alla temperatura di 15°-25°C in una soluzione all'1% di proteine in cloruro di sodio 0,15 molare, deve essere di 6,8±0,2;

h) l'immunoglobulina G non deve superare l'1% di tutte le proteine.

Art. 85.

La quantità dell'albumina e delle proteine che con essa migrano all'elettroforesi in fase libera non deve essere inferiore al 95% di tutte le proteine.

I preparati di albumina secca debbono contenere almeno il 95% di proteine; quelli liquidi debbono avere una concentrazione di almeno 5% (peso/volume) in proteine totali. I preparati essiccati debbono essere completamente solubili dopo la aggiunta della quantità di acqua prescritta. La loro umidità residua non deve superare lo 0,5% del peso della sostanza essiccata dopo esposizione per 24 ore ad una pressione non superiore a 0,02 mm di mercurio in presenza di anidride fosforica.

Art. 86.

I preparati allo stato liquido debbono essere conservati in flaconi di vetro neutro e incolore, ermeticamente chiusi e sigillati, alla temperatura di 4°-6°C e al riparo della luce.

La durata di conservazione non deve superare i 5 anni.

Art. 87.

I preparati allo stato secco vanno conservati sotto vuoto o in atmosfera di azoto, a temperatura inferiore a 20°C, a riparo della luce, in flaconi di vetro neutro e incolore, ermeticamente chiusi e sigillati.

La durata di conservazione non deve superare 8 anni.

Qualora i flaconi di albumina siano posti sotto vuoto in contenitori capaci di garantire l'ermeticità della chiusura (in scatole di latta, per es.), il termine di conservazione dell'albumina secca può essere protratto a 10 anni.

Art. 88.

I centri autorizzati alla produzione dell'albumina liquida debbono tenere un registro dal quale risultino i seguenti dati:

a) la data di preparazione;

b) il numero del lotto ed il numero progressivo delle unità preparate;

c) l'esito degli esami di sterilità;

d) l'esito degli esami di sterilità effettuati prima e dopo il riscaldamento;

e) la concentrazione proteica di ogni lotto;

f) la percentuale di albumina;

g) la percentuale dell'immunoglobulina G;

h) l'esito della ricerca della tossicità;

i) l'esito della ricerca dei pirogeni;

l) il tasso di sodio;

m) il tasso di potassio;

n) il pH.

Art. 89.

Per la produzione di albumina allo stato secco è necessario, oltre al registro di cui sopra, un registro di essicazione dal quale risultino i seguenti dati:

a) la data di essiccazione;

b) il numero dell'operazione di essiccazione;

c) il numero di ogni lotto essiccato;

d) il numero di flaconi di ogni lotto;

e) l'esito degli esami di sterilità sul prodotto essiccato eseguiti secondo quanto precisato all'art. 59 (plasma umano normale secco);

f) l'esito della determinazione dell'umidità residua.

Art. 90.

Tutte le rilevazioni grafiche relative all'operazione di essiccamento debbono essere conservate per un anno oltre il tempo di validità del lotto.

Art. 91.

L'etichetta deve recare:

1) il nome e l'indirizzo del centro produttore;

2) la denominazione «Albumina umana secca» o «Albumina umana liquida» a seconda dei casi;

3) il numero del lotto;

4) i grammi di albumina presenti e il volume totale del liquido;

5) la quantità e la natura della sostanza stabilizzante;

6) la quantità di sodio in mg per g di albumina;

7) la data di preparazione e quella di scadenza;

8) le condizioni di conservazione;

9) l'avvertimento che il prodotto va somministrato molto lentamente per via endovenosa previa ispezione che non presenti torbidità o deposito;

10) l'avvertimento che esso va impiegato solo per una persona e in una sola trasfusione.

Art. 92.

Nei prodotti essiccati l'etichetta deve, inoltre, indicare:

1) la quantità e le caratteristiche del solvente, sterile ed apirogeno, necessario per riportare l'albumina al volume stabilito;

2) la prescrizione di usare il prodotto subito dopo la ridissoluzione.

Sezione II

SOLUZIONI STABILI DI PROTEINE PLASMATICHE UMANE

Art. 93.

Le soluzioni stabili delle proteine plasmatiche umane sono preparati di plasma normale privato delle frazioni proteiche non stabili al riscaldamento a 60°C, effettuato per l'inattivazione del virus dell'epatite eventualmente presente.

Art. 94.

Le soluzioni plasmatiche ottenute dopo la separazione delle frazioni proteiche termolabili debbono essere sottoposte, previa aggiunta della sostanza stabilizzante, a riscaldamento a 60°±0,5°C per 10 ore.

Art. 95.

Tali soluzioni debbono avere una concentrazione da 4,5 a 5% (peso/volume) in proteine totali delle quali l'albumina e le proteine che con questa migrano all'elettroforesi in fase libera debbono costituire almeno l'85%.

Art. 96.

Per queste soluzioni valgono le norme di cui agli articoli 82, 84, 86, 88, 91.

Art. 97.

L'etichetta porterà la denominazione «Soluzione stabile di proteine plasmatiche umane».

Sezione III

FIBRINOGENO UMANO

Art. 98.

Il fibrinogeno umano a scopo terapeutico è un prodotto liofilizzato ottenuto dal plasma mediante frazionamento e contenente la frazione solubile del plasma che si trasforma in fibrina dopo aggiunta di trombina in presenza di ioni Ca.

Art. 99.

La miscela di plasma di cui si vuole frazionare il fibrinogeno deve essere ricavata dal minor numero possibile di flaconi di sangue.

Ad essa non devono essere aggiunte proteine estranee al plasma umano nè sostanze antisettiche o batteriostatiche.

Art. 100.

I preparati di fibrinogeno debbono avere i seguenti requisiti:

a) la solubilità. Il prodotto secco deve sciogliersi completamente nella quantità di acqua prescritta entro 20 min ed alla temperatura di 15°-20°C, e non deve presentare alcun precipitato nei 60 min seguenti la ridissoluzione;

b) la sterilità, batterica e micotica, accertata con tecnica appropriata (« Farmacopea Ufficiale » - VII ed.);

c) l'apirogenicità;

d) l'atossicità;

e) la coagulabilità. L'aggiunta di trombina ad una soluzione di fibrinogeno avente la stessa concentrazione del plasma normale fresco, deve provocarne la coagulazione in un tempo non superiore al doppio del tempo di coagulazione del plasma normale fresco dopo aggiunta di trombina;

f) la quantità delle proteine coagulabili con trombina non deve essere meno del 50 % di tutte le proteine contenute;

g) l'umidità residua non deve superare lo 0,5 % del peso della sostanza essiccata dopo esposizione per 24 ore ad una pressione non superiore a mm 0,02 di mercurio in presenza di anidride fosforica.

Art. 101.

Il prodotto deve essere conservato sotto vuoto o in atmosfera di azoto, in flaconi sterili di vetro neutro, incolore e trasparente, ermeticamente chiusi e sigillati, al riparo della luce ed a temperatura compresa fra 2°-10°C.

La durata di conservazione è di tre anni.

Art. 102.

I centri autorizzati alla produzione di fibrinogeno devono tenere due registri. Da uno di questi debbono risultare i seguenti dati:

a) la data di preparazione;

b) il numero del lotto;

c) la quantità dei flaconi usati per la miscela con i relativi numeri di identificazione;

d) l'esito degli esami di sterilità eseguiti secondo quanto prescritto all'art. 59 del « Plasma umano normale secco »;

e) il tasso proteico e la quantità delle proteine coagulabili;

f) l'esito della ricerca dei pirogeni;

g) l'esito della ricerca della tossicità.

Dall'altro registro debbono risultare i seguenti dati:

a) la data di liofilizzazione;

b) il numero dell'operazione di liofilizzazione;

c) il numero di ogni lotto;

d) il numero dei flaconi del lotto;

e) l'esito degli esami di sterilità sul prodotto secco;

f) l'esito dell'esame di solubilità;

g) l'esito dell'esame di coagulabilità;

h) l'esito della determinazione dell'umidità residua.

Art. 103.

Le rilevazioni grafiche relative alle operazioni di essiccamento debbono essere conservate per un anno oltre il tempo di validità del lotto.

Art. 104.

L'etichetta deve recare:

1) il nome e l'indirizzo del centro produttore;

2) la denominazione « Fibrinogeno umano liofilizzato »;

3) il numero del lotto;

4) la quantità di proteine coagulabili;

5) la natura e la quantità delle sostanze aggiunte;

6) la data di preparazione e quella di scadenza;

7) la quantità di solvente, sterile ed apirogeno, necessario per la ricostituzione;

8) le condizioni di conservazione;

9) l'avvertenza che il prodotto è opalescente e va somministrato per via endovenosa dopo che il medico trasfusore si sia accertato che il prodotto non presenti precipitati o segni di gelificazione;

10) la prescrizione di usare il prodotto subito dopo la ridissoluzione, per una sola persona e in una sola trasfusione.

Sezione IV

IMMUNOGLOBULINA UMANA NORMALE

Art. 105.

L'immunoglobulina (Ig) umana normale iniettabile è una preparazione sterile costituita prevalentemente da IgG ottenuta da plasma umano normale o da sangue placentare o retroplacentare.

Essa può essere preparata sotto forma liquida o liofilizzata e deve essere iniettata unicamente per via intramuscolare.

Art. 106.

Preparazione

L'immunoglobulina umana normale è ottenuta:

a) dal plasma o dal siero di sangue proveniente da donatori riconosciuti idonei secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione della legge 14 luglio 1967, n. 592;

b) da sangue di placente normali di donne sane.

La placenta o il sangue debbono essere immediatamente congelati e conservati subito dopo la raccolta a una temperatura inferiore a —20°C, fino al frazionamento. In nessuna fase del procedimento di raccolta delle placente o di preparazione dell'immunoglobulina debbono essere aggiunti antibiotici.

L'immunoglobulina umana normale deve essere preparata a partire da una miscela di sangue proveniente da almeno mille donatori per mezzo di un procedimento che permetta di ottenere un prodotto che:

non trasmetta infezioni;

sia ben tollerato per via intramuscolare;

possa essere conservato per 4 anni alla temperatura di +4°÷+6°C senza alterazione, dimostrata per esame elettroforetico e per ultracentrifugazione;

contenga, a una concentrazione di 16 g di proteina per 100 ml, una quantità di anticorpi di almeno 10 volte quella della miscela iniziale che va dimostrata mediante la titolazione di due anticorpi per i quali esista uno standard internazionale o una preparazione di riferimento (per es. con anticorpi contro il virus della poliomielite del tipo 1, 2, 3, il virus del morbillo, il virus vaccinico, la tossina alfa-stafilococcica, la tossina difterica o la tossina tetanica);

conservativi o stabilizzanti eventualmente aggiunti durante la preparazione dell'immunoglobulina non debbono alterare le caratteristiche del prodotto finale e non debbono avere effetti indesiderati sull'uomo.

Art. 107.

Caratteri

L'immunoglobulina umana normale conservata liquida si presenta limpida con colore che va dal giallo al bruno chiaro. Durante la conservazione può apparire un leggero intorbidamento o una piccola quantità di particelle.

L'immunoglobulina umana normale liofilizzata si presenta sotto forma di polvere bianca o leggermente giallastra o di una massa solida friabile interamente solubile nel diluente.

Art. 108.

Identificazione

A) Il prodotto analizzato con opportuna serie di antisieri specifici deve contenere solamente proteine di origine umana.

B) Proteine totali. La soluzione o il prodotto essiccato ricostituito al volume indicato, non deve contenere meno di 10 g per cento ml e non più di 17 g per cento ml di proteine totali, determinate con il metodo di digestione dell'acido solforico.

C) Elettroforesi. Per mezzo del metodo in fase libera una soluzione di un grammo in tampone di veronal a pH 8,6 e

avente una forza ionica di 0,1 deve contenere al minimo 90% di proteine aventi una mobilità che non sorpassi —2,8 per 10^{-5} per cm^2 $volt^{-1}$ secondo.

D) Se esaminata all'ultracentrifuga, una soluzione di 1,2 g per cento p/v in tampone fosfatico a pH 6,0 - 8,0 e avente una forza ionica di almeno 0,2, deve contenere almeno l'80% al minimo di proteine con un coefficiente di sedimentazione di circa 7, e 15% al massimo di proteine con un coefficiente di sedimentazione di circa 10, e 5% al massimo di proteine con un coefficiente di sedimentazione da circa 3 a 5.

Possono essere ugualmente presenti piccole quantità di proteine aventi un coefficiente di sedimentazione di circa 19.

Art. 109.

Acidità o alcalinità

Diluita ad una concentrazione di proteine all'1% in cloruro di sodio a 0,15 M, la soluzione o il prodotto disseccato ricostituito debbono avere un pH di 6,8±0,4 misurato alla temperatura di 15° - 25°C.

Art. 110.

Attività

L'immunoglobulina umana normale deve contenere almeno un anticorpo contro una tossina batterica e un anticorpo contro un virus per i quali siano disponibili le relative preparazioni standard internazionali.

Il tenore in anticorpi non deve essere inferiore a quello dichiarato dal produttore.

Art. 111.

Prova di sterilità

Deve soddisfare alla prova di sterilità batterica e micotica prescritta dalla « Farmacopea Ufficiale » - VII ed.

Art. 112.

Prova di tossicità anormale

Deve soddisfare alla prova di tossicità anormale prescritta dalla « Farmacopea Ufficiale » - VII ed.

Art. 113.

Prova dell'assenza dei pirogeni

Deve soddisfare alla prova dei pirogeni prescritta dalla « Farmacopea Ufficiale » - VII ed. Si utilizza 1 ml di soluzione o di prodotto liofilizzato ricostituito per kg di coniglio.

Art. 114.

Prova di stabilità

Un campione di soluzione o di prodotto liofilizzato ricostituito al volume raccomandato, conservato, per almeno un mese a 37°C ed esaminato in seguito in un'ultracentrifuga analitica, non deve presentare aumento apprezzabile del tasso di proteine aventi un coefficiente di sedimentazione di circa 3 a 5.

Art. 115.

Umidità residua (per il prodotto liofilizzato)

Non deve superare al massimo lo 0,5% del peso del prodotto esposto per 24 ore, a temperatura ambiente, a una pressione inferiore a 0,02 Torr in presenza di pentossido di fosforo.

Art 116.

Conservazione

La soluzione deve essere conservata in recipienti di vetro incolore chiusi in maniera tale da escludere la contaminazione di microrganismi, al riparo dalla luce ed alla temperatura di +4° a +6°C. Il prodotto liofilizzato deve essere conservato sotto vuoto o in atmosfera di azoto in recipiente di vetro incolore chiuso in maniera tale da escludere la contaminazione con microrganismi, al riparo dalla luce e ad una temperatura inferiore a 25°C.

Art. 117.

Data di scadenza

La preparazione liquida conservata nelle condizioni prescritte deve essere utilizzata entro i tre anni che seguono l'ultima prova di attività.

Il prodotto liofilizzato conservato nelle condizioni prescritte deve essere utilizzato non oltre i 5 anni dopo l'ultima prova di attività.

Art. 118.

Etichetta

L'etichetta sulla scatola deve indicare:

1) il nome del prodotto;

2) il volume e la concentrazione proteica;

3) la natura e la concentrazione dello stabilizzante o conservante eventualmente adoperato;

4) le condizioni di conservazione;

5) la data di scadenza;

6) l'indicazione « da utilizzarsi unicamente per via intramuscolare » in caratteri molto appariscenti;

7) la quantità di diluente da aggiungere (per i prodotti liofilizzati);

8) l'istruzione che il prodotto deve essere utilizzato immediatamente dopo essere stato ricostituito (per i prodotti liofilizzati);

9) il numero del lotto.

Sulla fiala devono essere indicati:

1) il nome del produttore;

2) il nome del prodotto.

Sezione V

IMMUNOGLOBULINE UMANE SPECIFICHE

Art. 119.

Le immunoglobuline umane specifiche sono conformi alle esigenze prescritte per l'« Immunoglobulina umana normale » con le precisazioni che figurano negli articoli seguenti.

Art. 120.

Immunoglobulina umana antitetanica

L'immunoglobulina umana antitetanica contiene anticorpi specifici contro le esotossine del *Clostridium tetani*. Il prodotto è preparato a partire da una miscela di plasma proveniente da persone immunizzate contro il tetano. Esso contiene almeno 50 U.I. di antitossina tetanica per ml determinata secondo il metodo indicato dalla « Farmacopea Ufficiale » - VII ed.

Detto prodotto ha caratteristiche conformi a quelle prescritte per l'immunoglobulina umana normale salvo per quanto attiene al numero dei donatori e all'attività.

Art. 121.

Immunoglobulina umana antimorbillosa

L'immunoglobulina umana antimorbillosa contiene anticorpi specifici contro il virus del morbillo. Essa è preparata a partire da una miscela di plasma proveniente da persone convalescenti o immunizzate o iperimmunizzate contro questa malattia. Il prodotto deve contenere almeno 50 U.I. per ml di anticorpi antimorbillosi determinati attraverso la prova di neutralizzazione su tessuti o per mezzo dell'inibizione dell'emoagglutinazione.

Il prodotto ha caratteristiche conformi a quelle prescritte per l'immunoglobulina umana normale salvo per quanto attiene al numero dei donatori e all'attività.

Art. 122.

Immunoglobulina umana antivaccino

L'immunoglobulina umana antivaccino contiene anticorpi specifici contro il virus vaccinico. Il prodotto è preparato a partire da una miscela di plasma proveniente da persone recentemente vaccinate contro il vaiolo.

Esso contiene almeno 500 U.I. per ml di anticorpi antivaccino determinate per mezzo di una prova di neutralizzazione su uovo o su colture di tessuto. Il prodotto ha caratteristiche conformi a quelle prescritte per l'immunoglobulina umana normale salvo per quanto attiene al numero dei donatori e alla attività.

Sezione VI

IMMUNOGLOBULINA UMANA ANTI - D

Art. 123.

L'immunoglobulina umana anti - D contiene anticorpi specifici di tipo IgG, destinati a prevenire la comparsa della malattia emolitica del neonato A tale scopo essi debbono essere inoculati alle madri D - negative non immunizzate entro le 72 ore dopo il parto per bloccare l'attività immunizzante dell'antigene D di origine fetale.

Art. 124.

L'immunoglobulina umana anti - D viene ricavata dal plasma dei donatori e datori appartenenti ad una delle seguenti categorie:

a) donne D - negative, naturalmente immunizzate da precedenti gravidanze e disposte ad essere salassate o plasmaferizzate senza subire trattamenti di iperimmunizzazione anti - D;

b) donne nella condizione di cui ad *a*), però sterili o in menopausa, disposte ad essere salassate o plasmaferizzate dopo trattamenti di iperimmunizzazione anti - D;

c) uomini D - negativi, disposti ad essere salassati o plasmaferizzati dopo un trattamento di iperimmunizzazione con emazie D - positive.

Nei trattamenti di iperimmunizzazione citati debbono essere inoculate solo emazie lavate sterili, provenienti da soggetti preventivamente sottoposti ad indagini cliniche atte a constatarne le perfette condizioni di salute.

Art. 125.

Il prodotto, oltre a corrispondere ai requisiti richiesti per l'immunoglobulina umana normale, salvo per quanto attiene al numero dei donatori (che non deve essere inferiore a 10 per ciascun lotto), deve possedere le seguenti caratteristiche:

a) non deve contenere anticorpi anti - D di tipo IgM nè esplicare attività agglutinante in soluzione fisiologica;

b) deve essere privo di plasmina e di plasminogeno;

c) deve contenere anticorpi anti - D in misura non inferiore a 200 mcg per dose.

TITOLO II

Sieri e reattivi emodiagnostici

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 126.

Specificità

Un reattivo per la determinazione dei gruppi sanguigni deve agglutinare tutti i campioni di sangue esaminati che contengono l'antigene corrispondente agli anticorpi ed alle altre sostanze agglutinanti menzionati sull'etichetta.

Quando un reattivo è utilizzato secondo la tecnica raccomandata dal produttore, non si deve manifestare nessuno dei fenomeni seguenti:

a) emolisi;

b) agglutinazione da anticorpi o sostanze agglutinanti diversi da quelli menzionati sull'etichetta;

c) falsa positività o negatività provocate da prodotti batterici;

d) pseudo - agglutinazione per formazione di impilamenti;

e) fenomeno di prozona.

Art. 127.

Potenza

Il titolo è misurato eseguendo in mezzo appropriato diluizioni per raddoppio del reattivo da esaminare.

A ciascuna diluizione viene aggiunto un uguale volume di una sospensione di globuli rossi.

Il titolo è il reciproco del numero che rappresenta la più elevata diluizione alla quale si può osservare un'agglutinazione visibile. La diluizione è calcolata non includendo nel volume totale il volume della sospensione globulare.

Nel caso dell'anti - A, dell'anti - B e degli altri reattivi destinati ad essere usati su piastre, l'avidità è espressa dai tempi di comparsa e di completamento dell'agglutinazione come specificato in seguito.

Art. 128.

Standards internazionali e unità internazionali

L'Organizzazione mondiale della sanità ha stabilito standards internazionali per i reattivi emodiagnostici anti - A, anti - B e anti - D incompleto.

Lo standard internazionale contiene per definizione un determinato numero di unità internazionali per mg o ml. La definizione è indipendente dai titoli riscontrati nelle singole prove

Art. 129.

Stabilità e data di scadenza

Ogni reattivo, conservato nelle condizioni raccomandate dal produttore, deve mantenere le qualità prescritte, per almeno un anno. Per i reattivi allo stato liquido, la data di scadenza indicata sull'etichetta non deve essere posteriore di oltre un anno alla data dell'ultimo controllo di attività risultato soddisfacente.

Per ciò che concerne i reattivi allo stato secco, la data di scadenza indicata sull'etichetta non deve essere superiore ai tre anni dalla data del controllo dell'attività effettuato subito dopo la liofilizzazione. La stabilità dei prodotti deve essere garantita fino alla scadenza.

Art. 130.

Conservazione

I reattivi per gruppaggio sanguigno possono essere conservati allo stato liquido o secco.

I reattivi allo stato secco devono essere posti in un'atmosfera di gas inerte o sotto vuoto in un recipiente di vetro sigillato in modo tale che l'umidità non possa penetrare. Un reattivo secco non deve perdere più dello 0,5 % del suo peso quando sia sottoposto ad essiccamento secondario in presenza di anidride fosforica ad una pressione non superiore a 0,02 mm di mercurio per 24 ore.

I reattivi devono essere preparati con precauzione di asepsi ed alla prima apertura del contenitore il prodotto deve risultare sterile. E' prescritta l'aggiunta di un antisettico che non alteri le caratteristiche del prodotto.

I sieri emodiagnostici di origine umana debbono contenere almeno 2,5 mg di azoto proteico per ml di siero liquido o ricostituito.

I reattivi, sia allo stato liquido sia dopo ricostituzione, devono essere limpidi e non debbono contenere nè sedimento nè gel, nè particelle visibili.

Art. 131.

Colorazione

E' consentita l'aggiunta di coloranti. Essi debbono essere di tonalità azzurra per l'anti - A e gialla per l'anti - B. Le sostanze colorate non debbono avere alcun effetto sulle proprietà agglutinanti dei sieri.

Art. 132.

Distribuzione e quantità

I reattivi per la determinazione dei gruppi sanguigni devono essere distribuiti in modo e in quantità tali che il contenuto di un recipiente sia sufficiente per l'esecuzione delle prove con le emazie di controllo positive e negative, oltre alle prove con i globuli rossi in esame.

La quantità contenuta in ogni recipiente deve essere tale che, occorrendo, si possa procedere alle prove di potenza prescritte.

Art. 133.

Registri e campioni

Il laboratorio produttore deve iscrivere sui suoi registri tutte le fasi della produzione e del controllo dei reattivi emodiagnostici. Campioni adeguati di tutti i reattivi distribuiti devono essere conservati dal laboratorio fino a 6 mesi dopo la scadenza.

Art. 134.

Classificazione dei reattivi

I reattivi per la determinazione dei gruppi sanguigni sono classificati di origine umana, animale o vegetale in base alla provenienza delle sostanze agglutinanti. Comunque, ogni reattivo di una determinata origine può contenere sostanze di altra provenienza utili per il miglioramento della sua attività.

Art. 135.

Etichetta - Foglietto di istruzioni

Ogni contenitore finale deve avere un'etichetta. Essa deve essere di colore azzurro per i reattivi anti - A; di colore giallo per i reattivi anti - B e di colore bianco per tutti gli altri reattivi.

Ogni etichetta deve portare le seguenti indicazioni stampate in nero:

1) nome e indirizzo dello stabilimento produttore;

2) nome del reattivo quale esso è indicato nelle disposizioni particolari;

3) nome e qualità dell'antisettico, se presente, o indicazione della sua assenza;

4) volume o, se il reattivo è secco, volume e composizione del liquido necessario alla sua ricostituzione;

5) data di scadenza;

6) numero del lotto.

Inoltre, l'etichetta della scatola contenente parecchi recipienti definitivi, o il foglietto di istruzioni che accompagna il recipiente, deve portare le seguenti indicazioni:

1) nome e indirizzo del produttore;

2) nome del reattivo quale esso è indicato nelle disposizioni particolari;

3) volume o, se il reattivo è allo stato secco, volume e composizione del liquido necessario alla sua ricostituzione;

4) data di scadenza;

5) numero del lotto;

6) descrizione appropriata del metodo di impiego raccomandato dal produttore;

7) condizioni di conservazione dei flaconi non ancora aperti e precauzioni da prendere dopo la loro apertura;

8) indicazioni dell'origine delle sostanze agglutinanti e specificazione delle sostanze aggiunte.

CAPO II

REATTIVI PER LA DETERMINAZIONE DEI GRUPPI SANGUIGNI DEL SISTEMA ABO

Sezione I

SIERI DI ORIGINE UMANA

Art. 136.

Siero anti-A (umano)

Il siero anti-A proviene dal sangue di persone di gruppo B opportunamente selezionate. Esso agglutina i globuli rossi umani che contengono l'antigene A, cioè quelli di gruppo A e AB, ivi compresi i sottogruppi A_1, A_2, A_1B e A_2B, e non agglutina i globuli rossi umani sprovvisti dell'antigene A, cioè quelli di gruppo O e B.

Potenza.

Titolazione: un siero anti-A deve essere titolato separatamente con sospensioni di globuli rossi A_1, A_2 e A_2B in parallelo con la preparazione standard internazionale, ricostituita ma non diluita, di siero emodiagnostico anti-A o con una preparazione equivalente di riferimento. La potenza del siero non deve, in nessun caso, essere inferiore a 64 U.I. per ml.

Determinazione dell'avidità: mescolando su un vetrino siero anti-A con un uguale volume di una sospensione al 5-10 % di emazie A_1, A_2 e A_2B, l'agglutinazione di ciascuna sospensione deve apparire prima del doppio del tempo necessario per la agglutinazione ottenuta, nelle stesse condizioni, con la preparazione standard internazionale (ricostituita ma non diluita) di siero emodiagnostico anti-A o di una preparazione di riferimento di uguale avidità.

Art. 137.

Siero anti-B (umano)

Il siero anti-B proviene dal sangue di persone di gruppo A opportunamente selezionate. Esso agglutina i globuli rossi umani che contengono l'antigene B, cioè quelli di gruppo B e AB, e non agglutina i globuli rossi umani sprovvisti dell'antigene B, cioè quelli di gruppo O ed A.

Potenza.

Titolazione: un siero anti-B deve essere titolato con una sospensione di emazie B in parallelo con la preparazione standard internazionale (ricostituita ma non diluita) di siero emodiagnostico anti-B o con una preparazione equivalente di riferimento. La potenza del siero non deve essere inferiore a 64 U.I. per ml.

Determinazione dell'avidità: mescolando su un vetrino siero anti-B con un uguale volume di una sospensione al 5-10 % di emazie B, l'agglutinazione deve apparire prima del doppio del tempo necessario per l'agglutinazione ottenuta, nelle stesse condizioni, con la preparazione standard internazionale, ricostituita ma non diluita, di siero emodiagnostico anti-B o di una preparazione di riferimento di uguale avidità.

Art. 138.

Siero anti A + anti-B (di gruppo O) (umano)

Il siero anti-A+anti-B (di gruppo O) proviene dal sangue di persone di gruppo O opportunamente selezionate. Esso agglutina i globuli rossi umani che contengono gli antigeni A e/o B, cioè quelli di gruppo A, ivi compresi i sottogruppi A_1B e A_2B, e non agglutina quelli sprovvisti di antigeni A o B, cioè quelli di gruppo O. Esso agglutina i globuli rossi che contengono l'antigene A_x, che, generalmente, non sono agglutinati dal siero anti-A proveniente da donatori di gruppo B.

Potenza.

Titolazione: un siero anti-A + anti-B (di gruppo O) deve essere titolato separatamente con sospensioni di emazie A_1, A_2, e A_2B, in parallelo con la preparazione standard internazionale di siero anti-A, ricostituito ma non diluito, o con una preparazione equivalente di riferimento. Esso deve essere titolato ugualmente con una sospensione di emazie B in parallelo con la preparazione standard internazionale di siero anti-B, ricostituito ma non diluito, o con una preparazione equivalente di riferimento.

La potenza del siero non deve, in alcun caso essere inferiore a 64 U.I. per ml. Il siero anti-A+anti-B (di gruppo O) non diluito deve agglutinare chiaramente i globuli rossi A_x.

Determinazione dell'avidità: mescolando su un vetrino siero anti-A+anti-B (di gruppo O) con un uguale volume di una sospensione al 5-10 % di emazie A_1, A_2 e A_2B, l'agglutinazione di ogni sospensione deve apparire prima del doppio del tempo necessario per l'agglutinazione ottenuta, nelle stesse condizioni, con la preparazione standard internazionale, ricostituita ma non diluita, di siero emodiagnostico anti-A o di una preparazione di riferimento di uguale avidità.

Mescolando su un vetrino siero anti-A+anti-B (di gruppo O), con un uguale volume di una sospensione al 5-10 % di emazie B, l'agglutinazione deve apparire prima del doppio del tempo necessario per l'agglutinazione ottenuta, nelle stesse condizioni, con la preparazione standard internazionale, ricostituita ma non diluita, di siero emodiagnostico anti-B o di una preparazione di riferimento di uguale avidità. Se un siero anti-A + anti-B (di gruppo O) è mescolato su un vetrino con un volume uguale di una sospensione al 5-10 % di globuli rossi A_x l'agglutinazione deve comparire in meno di 5 min ad una temperatura compresa tra 18° e 25°C.

Sezione II

SIERI DI ORIGINE ANIMALE

Art. 139

Siero anti-A (animale)

Il siero anti-A (animale) proviene dal sangue di animali immunizzati o meno con globuli rossi di gruppo A o con sostanza gruppo-specifica A. Esso agglutina i globuli rossi umani che contengono gli antigeni A e cioè quelli di gruppo A e AB, ivi compresi i sottogruppi A_1, A_2, A_1B e A_2B, e non agglutina i globuli rossi umani sprovvisti degli antigeni A e cioè quelli di gruppo O e B.

Potenza: il titolo e l'avidità, ricercati in parallelo con la preparazione standard internazionale, ricostituita ma non diluita, o con una preparazione equivalente di riferimento, non debbono essere inferiori a quelli prescritti per il siero anti-A di origine umana.

Art. 140.

Siero anti-B (animale)

Il siero anti-B (animale) proviene dal sangue di animali immunizzati o non con globuli rossi di gruppo B o con una sostanza gruppo specifica B. Esso agglutina i globuli rossi umani che contengono l'antigene B, cioè quelli di gruppo B e AB, e non agglutina i globuli rossi umani sprovvisti dell'antigene B, cioè quelli dei gruppi O e A.

Potenza: il titolo e l'avidità, ricercati in parallelo con la preparazione standard internazionale, ricostituita ma non diluita, o con una preparazione equivalente di riferimento, non debbono essere inferiori a quelli prescritti per il siero anti-B di origine umana.

Sezione III

REAGENTI DI ORIGINE VEGETALE

Art. 141.

Reagente anti-A (vegetale)

Il reagente anti A è estratto dai semi o da altre parti di una piante idonea a questo uso e sottoposto in seguito, se necessario, ad un processo di purificazione.

Esso agglutina i globuli rossi umani che contengono gli antigeni A, cioè quelli di gruppo A e AB, ivi compresi i sottogruppi A_1, A_2, A_1B e A_2B, e non agglutina i globuli rossi umani sprovvisti degli antigeni A e cioè quelli di gruppo O e B.

Potenza: il titolo e l'avidità, ricercati in parallelo con la preparazione standard internazionale, ricostituita ma non diluita, o con una preparazione equivalente di riferimento, non debbono essere inferiori a quelli prescritti per il siero anti-A di origine umana.

Art. 142.

Reagente anti-B (vegetale)

Il reagente anti-B (vegetale) è estratto dalla parte idonea di una pianta atta a questo uso e sottoposto in seguito, se necessario, ad un processo di purificazione.

Esso agglutina i globuli rossi umani che contengono l'antigene B, cioè quelli di gruppo B e AB, e non agglutina i globuli rossi umani sprovvisti dell'antigene B, cioè quelli dei gruppi O e A.

Potenza: il titolo e l'avidità, ricercati in parallelo con la preparazione standard internazionale, ricostituita ma non diluita, o con una preparazione equivalente di riferimento, non debbono essere inferiori a quelli prescritti per il siero anti-B di origine umana.

CAPO III

SIERI PER LA TIPIZZAZIONE DEGLI ANTIGENI RH (DI ORIGINE UMANA)

Art. 143.

I sieri per la tipizzazione degli antigeni Rh, qualunque sia la loro specificità, possono essere di due varietà:

a) « completi », cioè che agglutinano le emazie in soluzione fisiologica;

b) « incompleti », cioè che agglutinano le emazie soltanto in presenza di certi colloidi come l'albumina bovina o per mezzo di altre tecniche appropriate.

Detti sieri debbono essere utilizzati nelle condizioni precisate dal laboratorio che li prepara.

Art. 144.

Siero anti-D (umano)

Il siero anti-D proviene dal sangue di uno o più persone immunizzate contro l'antigene D del sistema Rh. Esso reagisce solo con i globuli rossi umani che contengono antigene D, ma non con quelli che ne sono sprovvisti.

Potenza.

Titolazione: i sieri anti-D « completi » non devono avere un titolo inferiore a 32 quando sono cimentati con emazie CcDee sospese in soluzione fisiologica.

I sieri anti-D « incompleti » devono essere titolati parallelamente allo standard internazionale, ricostituito ma non diluito, o ad una preparazione equivalente. Essi non devono avere meno di 32 U.I. per ml quando titolati con il metodo consigliato dal produttore.

I sieri anti-D utilizzati a scopo emodiagnostico devono, per quanto possibile, agglutinare la maggior parte delle emazie D^u.

Determinazione dell'avidità: i sieri anti-D per cui è ammessa la tecnica su vetrino, mescolati su vetrino caldo (40°C circa) ad un volume uguale di una sospensione in mezzo proteico al 40-50 % di emazie CcDee, devono produrre un'agglutinazione che compaia in meno di 30 sec. e si completi in meno di 120 sec.

Art. 145.

Siero anti-C (umano)

Il siero anti-C proviene dal sangue di una o più persone immunizzate contro l'antigene C del sistema Rh. Esso agglutina i globuli rossi umani che contengono l'antigene C, ma non quelli che ne sono sprovvisti. L'antigene C, in questo contesto, è considerato come comprensivo dell'antigene C^w.

La maggior parte dei sieri anti-C contiene un anticorpo anti-C « completo » insieme con un anticorpo anti-D « incompleto ». Questi sieri sono, pertanto, specifici per l'antigene C solo con il metodo in soluzione fisiologica.

Potenza.

Titolazione: i sieri anti-C non debbono avere un titolo inferiore a 8 con emazie Ccddee.

Determinazione dell'avidità: i sieri anti-C destinati ad essere utilizzati sul vetrino non debbono contenere alcuna forma di anti-D e, quando mescolati sul vetrino caldo (40°C circa) con un uguale volume di una sospensione a 40-50 % di emazie Ccddee, debbono produrre un'agglutinazione che compaia in meno di 30 sec e si completi in meno di 120 sec.

Art. 146.

Siero anti-E (umano)

Il siero anti-E proviene dal sangue di una o più persone immunizzate contro l'antigene E del sistema Rh. Esso agglutina i globuli rossi umani che contengono l'antigene E e non quelli che ne sono sprovvisti.

Potenza.

Titolazione: i sieri anti-E « completi » o « incompleti » non debbono avere un titolo inferiore a 8 con emazie ccddEe.

Determinazione dell'avidità: i sieri anti-E destinati ad essere utilizzati su vetrino, non debbono contenere alcuna forma di anti-D e, quando mescolati su vetrino caldo (40°C circa) a un uguale volume di una sospensione al 40-50 % di emazie ccddEe, debbono produrre un'agglutinazione che compaia in meno di 30 sec e si completi in meno di 120 sec.

Art. 147.

Siero anti-D+anti-C (umano)

Siero anti-D+anti-E (umano)

Sieri a specificità anti-D+anti-C o anti-D+anti-E possono essere ottenuti direttamente dal sangue di persone immunizzate o possono essere preparati mescolando un siero anti-D con un siero anti-C o anti-E.

In un dato siero i due anticorpi debbono essere simultaneamente attivi nelle condizioni di reazioni specificate dal produttore. Ogni siero deve reagire con tutti i tipi di globuli rossi che reagirebbero con l'uno o con l'altro degli anticorpi che li compongono e non deve reagire con globuli rossi che non posseggono nè l'antigene D nè l'antigene C, se si tratta di siero anti-D+anti-C, o non posseggono nè l'antigene D nè l'antigene E, se si tratta di siero anti-D+anti-E.

I titoli non debbono essere inferiori a quelli che sono richiesti per gli anticorpi che li compongono, ma nel caso dell'anti-D+anti-C, è desiderabile che il titolo dell'anti-C non sia inferiore a 32.

Se un siero è destinato ad essere utilizzato su un vetrino, l'avidità per tutti i tipi di globuli rossi che con esso debbono reagire non deve essere inferiore a quella richiesta per i sieri monospecifici.

Art. 148.

Siero anti-D+anti-C+anti-E (umano)

Sieri a specificità anti-D+anti-C+anti-E sono generalmente ottenuti mescolando sieri anti-D, anti-C e anti-E. In questo siero i tre anticorpi debbono essere simultaneamente attivi nelle condizioni di reazione specificate dal produttore. Ogni siero deve reagire con tutti i tipi di globuli rossi che reagirebbero con l'uno o l'altro degli anticorpi in esso contenuto e non deve reagire con globuli rossi che non contengono nè l'antigene D, nè l'antigene C, nè l'antigene E.

I titoli non debbono essere inferiori a quelli che sono richiesti per i singoli anticorpi che compongono il siero. Per il siero destinato ad essere utilizzato su vetrino l'avidità per tutti i tipi di globuli rossi, che con esso devono reagire, non deve essere inferiore a quella richiesta per i sieri monospecifici.

CAPO IV

SIERO ANTIGLOBULINE UMANE (DI ORIGINE ANIMALE)

Art. 149.

Il siero antiglobuline umane si ottiene da animali immunizzati contro le proteine del siero umano.

Esso, per essere impiegato nella sierologia dei gruppi sanguigni, deve contenere anticorpi agglutinanti anti-IgG e anti-complemento (anti-C').

Nelle condizioni prescritte dal produttore, deve agglutinare tutti i globuli rossi umani ricoperti di IgG umana e/o di fattori di complemento, e non deve agglutinare i globuli rossi umani non rivestiti, qualunque sia il loro gruppo.

La specificità di questo siero deve essere controllata con globuli rossi umani sensibilizzati da anticorpi incompleti anti-D, anti-K, anti-Fy^a, anti-Le^a fissanti il complemento (in presenza di siero umano fresco), « anticorpi incompleti di tipo freddo » e, infine, con emazie non sensibilizzate di gruppo A e B: queste ultime non debbono essere agglutinate.

Potenza.

Titolazione: un siero antiglobuline umane non diluito o diluito come prescritto dal produttore, deve agglutinare fortemente le emazie sensibilizzate da un anti D umano (che abbia un titolo di 4 se cimentato con emazie D positive in mezzo proteico), le emazie sensibilizzate da un anti-K debole, le emazie sensibilizzate da un anti Fy[a] debole e le emazie sensibilizzate da un anti Le[a] fissante il complemento (in presenza di siero umano fresco).

E' utile che tutte le reazioni sopra descritte possano essere ottenute usando il siero antiglobuline così com'è fornito o con una sola diluizione di esso.

TITOLO III
Apparecchiature per la trasfusione

CAPO I
APPARATI TUBOLARI PER IL PRELIEVO DEL SANGUE

Art. 150.

Gli apparati per il prelievo del sangue non devono essere recuperati.

L'apparato per il prelievo del sangue in circuito chiuso, sotto vuoto, consiste in un ago per vena (ago prelievo sangue) collegato con un tubo di materia plastica ad un ago (ago del flacone) da inserire nell'apposita area marcata sul tappo del flacone. La lunghezza del tubo non deve essere minore di 60 cm. Nel caso di prelievo di sangue per caduta l'apparato deve essere munito di una parte accessoria che deve garantire la fuoriuscita dell'aria dal flacone. Il dispositivo per la fuoriuscita dell'aria è costituito da un tubo fornito di filtro di cotone o altro materiale idoneo non assorbente, unito a un ago (ago fuoriuscita aria) da inserire nell'apposita area marcata sul tappo del flacone.

Art. 151.

L'ago per prelievo del sangue deve avere una cannula lunga almeno 35 mm. Il diametro esterno della cannula deve essere di mm $1,9 \pm 0,1$ per gli apparati di prelievo per caduta. Per gli apparati di prelievo a vuoto il diametro interno non deve essere inferiore a mm 1.

L'ago da inserire nel tappo del flacone deve avere un diametro interno superiore a quello dell'ago per vena. Si raccomanda un diametro esterno di 2,1 mm; in ogni caso tale diametro non deve essere maggiore di 2,4 mm.

L'ago per la fuoriuscita dell'aria deve avere un diametro interno non minore di mm 0,7 e un diametro esterno non maggiore di mm 1,9

CAPO II
APPARATI PER LA SOMMINISTRAZIONE DEL SANGUE E DERIVATI

Art. 152.

Gli apparati per la somministrazione del sangue e derivati non debbono essere recuperati. Ogni apparato consiste di:

un dispositivo per la foratura del tappo, un filtro, un contagocce, un tubo con regolatore di deflusso, un dispositivo per l'immissione di sostanze medicinali, un raccordo per l'ago e un ago da infusione;

un dispositivo con filtro per l'immissione dell'aria.

Art. 153.

Il dispositivo per il deflusso del sangue e il dispositivo per l'entrata dell'aria devono essere capaci di forare il tappo del flacone senza foratura preventiva e devono formare un tutto a tenuta stagna con il tappo. Il dispositivo per l'entrata della aria può essere separato o far parte del dispositivo di deflusso del sangue.

Art. 154.

Il sistema filtrante è formato di un filtro e di una camera di gocciolamento che possono essere separati o combinati e che debbono essere trasparenti; entrambi possono essere comprimibili. Il filtro deve presentare un'area filtrante non minore di 16 cm^2 con superficie di maglia media di 0,2 mm^2 e di diametro di filo di mm 0,1.

Il liquido deve entrare nella camera di gocciolamento attraverso un tubo che deve penetrare un poco nella camera stessa. Il tubo di gocciolamento deve essere tale che 15-20 gocce siano equivalenti a 1 ml. La camera di gocciolamento deve permettere il controllo continuo della caduta delle gocce. La posizione del contagocce nella camera deve essere tale da non permettere uno scorrimento del liquido contro le pareti e tale che l'altezza minima di caduta libera delle gocce sia di 20 mm.

Art. 155.

I tubi di materiale plastico devono essere trasparenti e devono avere una lunghezza tale che la lunghezza totale di tutto l'apparato quale viene fornito per l'uso non sia minore di 125 cm. All'estremità distale deve trovarsi un pezzo di tubo con pareti capaci di riacquistare l'impermeabilità, a pressione normale di funzionamento, dopo essere stato perforato da un ago del diametro di 0,8 mm.

Il regolatore di deflusso deve essere capace di arrestare completamente la corrente del liquido e di regolare la velocità di somministrazione. Il regolatore di deflusso, deve poter funzionare continuamente durante una trasfusione completa senza deteriorare il tubo e non si devono manifestare dei danni al punto di contatto tra il regolatore di deflusso e il tubo quando vengono in contatto entro la confezione.

L'ago di somministrazione da inserire nella vena del paziente deve essere lungo non meno di 35 mm, deve avere un diametro interno non minore di 0,80 mm, deve essere appuntito in modo adatto ed avere un cono di raccordo di tipo 5/6. Il diametro interno non deve essere minore del 70% del diametro esterno dell'ago.

Art. 156.

Sterelizzazione degli apparati di prelievo e di somministrazione

Deve essere possibile sterilizzare in autoclave o con altri mezzi tutto l'apparato senza causare distacco nelle giunture o deformazione nella forma dell'apparato stesso o nella consistenza del materiale plastico.

Ogni confezione deve contenere i riferimenti dell'avvenuto controllo di sterilizzazione effettuate. La ditta fornitrice deve conservare per due anni almeno 5 campioni di ogni lotto di sterilizzazione.

Art. 157.

Protezione della sterilità

Gli apparati di prelievo e di somministrazione devono essere confezionati in modo tale che le loro parti interne rimangano sterili durante la conservazione.

Tutte le estremità degli apparati devono essere fornite di protezioni che mantengano la sterilità delle parti interne degli apparati stessi fino a quando questi non siano stati usati. Queste protezioni devono essere facilmente staccabili. Tutti gli apparati che devono essere conservati per lunghi periodi di tempo devono essere imballati in scatole protette dall'aria e al riparo dell'umidità.

Gli apparati devono essere sterilizzati e imballati in modo tale che nessuna parte risulti schiacciata o con strozzature quando l'apparato viene estratto per l'uso.

Art. 158.

Materiali impiegati per la preparazione degli apparati di prelievo e somministrazione

I materiali di cui sono costituiti gli apparati non devono avere effetti dannosi sul sangue che vi passa in condizioni normali d'uso o produrre effetti tossici in genere sul paziente e non devono causare alcuna reazione locale.

I materiali plastici impiegati dovranno sottostare alle prove indicate nell'allegato al titolo III e il produttore dovrà attenersi alle disposizioni relative ivi indicate.

I campioni di apparati sterilizzati devono superare le seguenti prove effettuate con le modalità prescritte:

metodo di campionamento: « Farmacopea Ufficiale » VII ed.;

prove di sterilità batterica e micotica: « Farmacopea Ufficiale » VII ed.;

prove di pirogeni: « Farmacopea Ufficiale » VII ed. e allegati;

prove di tossicità: « Farmacopea Ufficiale » VII ed. e allegati;

prove di tenuta: descritte in allegato;

prove di rendimento: descritte in allegato.

La confezione dell'apparato di prelievo o di somministrazione deve contenere le seguenti diciture:

nome e indirizzo del produttore;

descrizione schematica dell'apparato;

norme per l'impiego;

data di preparazione, di scadenza e numero del lotto di preparazione;

l'indicazione « sterile e apirogeno »;

l'avvertimento che l'apparato deve essere usato immediatamente dopo che siano stati rimossi i mezzi di protezione.

Capo III

CONTENITORI IN VETRO

Art. 159.

I contenitori in vetro non devono essere riutilizzati.

Solo in casi speciali il Ministero della sanità può autorizzare officine di ricondizionamento dei flaconi, previo accertamento dell'idoneità dell'officina stessa e delle caratteristiche del vetro impiegato.

Il vetro di cui è costituito il flacone non deve, in condizioni di uso normale, cedere sostanze nocive per il contenuto o di effetto dannoso per il paziente che riceve il contenuto stesso. Deve inoltre resistere alle sollecitazioni termiche e meccaniche a cui viene sottoposto durante la sterilizzazione, il congelamento e la centrifugazione. I flaconi devono avere inoltre delle misure standard per facilitare lo scambio, il trasporto, la conservazione e l'eventuale centrifugazione.

Per quanto attiene alla loro atossicità devono superare le prove di resistenza idrolitica (« Farmacopea Ufficiale » - VII ed., Appendice, n. 59). Per quanto attiene alla resistenza alle sollecitazioni fisiche i contenitori devono sottostare alle prove di resistenza termica, resistenza agli sbalzi termici, resistenza alla pressione interna, resistenza meccanica, descritte in allegato.

Dell'esecuzione di dette prove devono rendersi garanti le ditte fornitrici.

Art. 160.

Sono previste tre misure di flaconi delle seguenti capacità:

200 ml 400 ml 600 ml

Il quantitativo di sangue che vi si può raccogliere e conservare deve essere in rapporto con la quantità di soluzione conservante e stabilizzante contenuta nel flacone.

Sul flacone devono essere incise due scale con divisioni numerate ogni 100 ml. Una serve per il prelevamento del sangue e porta i numeri diritti quando il recipiente è poggiato sulla base; l'altra serve durante lo svuotamento e porta i numeri diritti quando il recipiente è capovolto.

Le dimensioni da 200, 400 e 600 ml dovranno essere le seguenti:

	600		400		200	
diametro interno del collo	30±0,4	mm	30± 0,4	mm	30±0,4	mm
capacità graduata	500	ml	350	ml	150	ml
altezza complessiva	152	mm	152±10	mm	121	mm
diametro esterno massimo	90,5	mm	70	mm	62	mm
altezza massima del rilievo della graduazione .	1	mm	1	mm	1	mm

Per esigenze particolari, per es. pediatriche, possono essere impiegati flaconi di minore capacità e con diametri diversi, eccetto il diametro interno del collo, purchè rispondenti a tutti gli altri requisiti previsti dal presente decreto.

Art. 161.

Soluzioni anticoagulanti e stabilizzanti

Sono previste le seguenti soluzioni anticoagulanti e stabilizzanti:

Sol. ACD tipo A (Farmacopea Ufficiale - VII ed.)	= 15 ml per 100 ml di sangue
Sol. ACD tipo B (Farmacopea Ufficiale - VII ed.)	= 25 ml per 100 ml di sangue
Citrato di sodio 3,8 % . .	= 10 ml per 100 ml di sangue
Eparina in flacone siliconato . .	= 425 U (Farmacopea Ufficiale) di eparina sodica (ca 4 mg) in 6,5 ml di soluzione fisiologica per 100 ml di sangue

Dette soluzioni devono rispondere ai requisiti richiesti dalla « Farmacopea Ufficiale » - VII ed. per i preparati iniettabili, e la composizione chimica al controllo deve corrispondere al dichiarato.

Possono essere utilizzate altre soluzioni purchè debitamente autorizzate.

Art. 162.

I tappi di chiusura del flacone devono assicurare una tenuta perfetta all'aria quando sono applicati sui relativi flaconi. Essi devono avere un'altezza complessiva compresa tra i 15 e i 20 mm e lo spessore del bordo non deve essere minore di 4 mm. Lo spessore delle porzioni da perforare deve essere tale da assicurare una perfetta tenuta dopo la perforazione con gli aghi prescritti.

La superficie superiore deve essere marcata in quattro punti differenti. Due punti opposti segnati con « 1 » o con altro richiamo convenzionale servono rispettivamente per l'entrata del liquido e l'eventuale deplasmatizzazione. Due punti opposti marcati « 2 » o con altro richiamo convenzionale servono rispettivamente per l'uscita del liquido e per l'inserimento dell'ago filtro.

Il punto « 1 » da utilizzare per l'entrata del sangue deve portare un'ulteriore indicazione.

Qualora sia usata la cannula interna per l'aria questa dovrà essere inserita in corrispondenza dei punti marcati « 2 ». Il tappo deve essere di elastomero ad autoespansione e non deve cedere sostanze che alterino il contenuto o che provochino effetti dannosi per il paziente che riceve il contenuto stesso.

Art. 163.

Il tappo deve superare le prove di seguito descritte:

Invecchiamento.

Dopo permanenza per 168 ore a 70°C, applicato ad una bottiglia da trasfusione, deve resistere a una temperatura di —55°C ed a quella di sterilizzazione (1 ora in autoclave con vapore saturo a 121°C±1°), senza che si riscontrino dei difetti di funzionamento in condizioni di lavoro. Il materiale, prima dell'invecchiamento, deve presentare una durezza IRH di 40÷50.

Tenuta.

Dopo « invecchiamento » il tappo deve essere in grado di assicurare la tenuta all'aria del recipiente a temperatura ambiente per 72 ore a una pressione interna di 270 mbar (200 mm Hg) al di sotto della normale pressione atmosferica e dopo che ciascuna area marcata « 1 » sia stata perforata con un ago senza anima del diametro esterno di 2,4 mm e che gli aghi siano stati tolti. Si ritiene che questa prova sia superata se le variazioni della pressione assoluta nella bottiglia si mantengono entro i limiti da zero a 13 mbar (10 mm Hg).

Dell'esecuzione delle suddette prove devono rendersi garanti le ditte produttrici.

Art. 164.

Le ghiere dei flaconi devono essere in lega di alluminio o di altro materiale adatto con caratteristiche e spessore tali da soddisfare alle condizioni richieste per l'uso normale senza subire deformazioni. Esse devono poter contenere e prevenire deformazioni del tappo durante l'uso normale. Debbono comprimere il tappo per favorirne la tenuta stagna. Il tappo sarà ulteriormente protetto da un coperchio.

Art. 165.

Le etichette sui flaconi contenenti liquido per trasfusione da usarsi per lo scambio internazionale debbono essere stampati in nero su bianco.

Art. 166.

Il produttore deve apporre su ogni flacone i riferimenti atti a risalire ai protocolli originali attestanti l'efficacia della sterilizzazione secondo le regole stabilite dalla « Farmacopea Ufficiale » - VII ed. e degli altri controlli richiesti per i prodotti iniettabili (prova dei pirogeni, prova di tossicità).

Il produttore deve conservare per due anni, almeno cinque campioni di ogni lotto di sterilizzazione.

Capo IV

CONTENITORI IN PLASTICA

Art. 167.

I contenitori in materia di plastica devono essere sterili, completi di tubo e ago per la raccolta del sangue e dei derivati. Sono di tipo unico o multiplo con o senza soluzione coagulante e stabilizzante, non riutilizzabili.

Art. 168.

Il contenitore in plastica deve essere trasparente, incolore, inodore, flessibile, sterilizzabile, non tossico, resistente e infrangibile, non deve avere effetti nocivi sul paziente che ne riceve il contenuto. Esso, inoltre, non deve contenere «azzurranti» o coloranti analoghi.

In previsione della conservazione dei derivati allo stato congelato, deve avere una resistenza termica nei limiti da —80°C a +50°C

Qualora l'intero apparato venga sterilizzato a vapore compresso, deve resistere alle temperature di sterilizzazione.

Deve essere impermeabile all'aria e relativamente impermeabile al vapore d'acqua. L'impermeabilità al vapore è valutata sul contenitore privo dell'eventuale involucro protettivo, con una perdita di peso inferiore al 5% in contenitore riempito di soluzione fisiologica a normale volume di raccolta del sangue, dopo 4 settimane di permanenza a +10°C, approssimativamente a 0% di umidità.

In previsione della sua centrifugazione, il contenitore deve avere una resistenza alla distorsione in grado di tollerare una spinta centrifuga di almeno 2500 volte la gravità, con centrifugazione per 10 minuti in centrifuga con bossoli cilindrici muniti di adatto supporto.

Art. 169.

Il processo di sterilizzazione impiegato nella preparazione dell'apparato deve essere di riconosciuta efficacia e la confezione dell'apparato deve mantenere la sterilità per il periodo indicato. Dopo tale periodo l'apparato non deve essere usato.

Ogni confezione deve contenere i riferimenti dei controlli dell'efficacia della sterilizzazione secondo le regole stabilite dalla «Farmacopea Ufficiale» VII ed. e degli altri controlli richiesti per i prodotti iniettabili (prove dei pirogeni e prove di tossicità anormale). Il produttore deve conservare per due anni, almeno cinque campioni di ogni lotto di sterilizzazione.

Art. 170.

Il recipiente deve essere tale da consentire in modo sicuro ed efficace il prelevamento, la conservazione, il trasporto, la somministrazione e il frazionamento del sangue. La superficie interna del contenitore e dei tubi da prelievo non deve essere in alcun modo nociva al sangue e non deve consentire l'ingresso di più di 5 ml di aria, inclusa quella presente nel tubo di prelievo al momento del prelevamento.

Art. 171.

Oltre al tubo di raccolta del sangue, il contenitore deve essere fornito di due bocchette di erogazione, chiuse da membrane perforabili e non elastiche. Tali bocchette devono avere misure standard per permettere l'innesto di apparati standard di frazionamento ed erogazione.

Il contenitore deve essere fornito di adatti occhielli di provata resistenza per la sospensione.

Art. 172.

E' previsto che il tubo di raccolta rimanga riempito di sangue completamente separato da quello penetrato nel contenitore e destinato alla esecuzione degli esami prescritti. Sul tubo di raccolta sarà ripetuto il numero del contenitore a cui esso appartiene.

Art. 173.

E' previsto, come per i flaconi di vetro, l'impiego di soluzioni anticoagulanti e stabilizzanti adatte all'impiego finale del sangue. Dette soluzioni devono rispondere ai requisiti richiesti dalla «Farmacopea Ufficiale» VII ed., per i preparati iniettabili e dall'art. 161, e la composizione chimica deve corrispondere al dichiarato.

Art. 174.

I contenitori permeabili al vapore acqueo debbono essere posti in un involucro che risponda ai seguenti criteri: il recipiente in plastica del sangue, allorchè posto nel suo involucro, non deve registrare durante la conservazione per il periodo di un anno (umidità 50%, temperatura +23°C, pressione atmosferica), perdite in peso superiori al 2,5% dell'acqua della soluzione anticoagulante. La conservabilità del recipiente nel suo involucro deve essere stabilita dal produttore sulla base dei dati ottenuti dai controlli della stabilità e non deve comunque essere superiore al periodo entro cui la perdita d'acqua sia pari al 5%.

Art. 175.

La materia plastica impiegata per la fabbricazione dei contenitori deve essere sottoposta, da parte delle ditte produttrici che se ne rendono garanti, ai seguenti controlli chimici che devono dare i risultati prescritti nell'allegato:

a) sugli eluati: limpidità, colore, odore e sapore, determinazione del pH, ammoniaca, sostanze riduttrici, cloruri, solfati, acido fosfatico e fosfati, e residuo secco. Assenza di tracce di arsenico, cadmio, cromo, rame, piombo, silicio, argento e stagno;

b) sulla materia plastica: residuo dell'incenerimento; saggio dei metalli pesanti sul residuo dell'incenerimento.

Sugli eluati e sui contenitori si debbono inoltre effettuare i saggi biologici indicati nell'allegato.

Art. 176.

Ogni partita di preparazione della materia plastica deve avere il numero di origine, rilevabile unitamente ai riferimenti dei successivi controlli su ogni esemplare.

Il produttore deve dichiarare che la materia plastica appartenente a una stessa partita è omogenea per composizione quantitativa e qualitativa.

Per partita di materiale si intende il materiale prodotto da uno stesso insieme di ingredienti in un unico ininterrotto ciclo produttivo.

Il produttore degli apparati e dei contenitori deve garantirne la atossicità, l'apirogenicità e la sterilità.

Art. 177.

Le etichette del contenitore di plastica debbono contenere tutti i dati prescritti per le etichette dei flaconi in vetro. Debbono inoltre indicare: la data di scadenza della eventuale confezione protettiva e il tempo in giorni entro i quali deve essere impiegata ogni singola unità una volta aperta la confezione protettiva. La materia collante impiegata per l'adesione delle etichette al contenitore deve essere tale da assicurare la sua completa aderenza alle normali condizioni d'uso, non deve favorire lo sviluppo di muffe e non deve avere effetti deleteri sul recipiente e sul contenuto.

Art. 178.

Nell'allegato annesso al presente decreto sono contenute le norme tecniche relative ai controlli fisici e chimici cui debbono essere sottoposti i contenitori di vetro ed i contenitori di plastica prima dell'impiego.

Art. 179.

Il presente decreto entrerà in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1971

Il Ministro: MARIOTTI

ALLEGATO AL TITOLO III

1. *Controlli fisici e chimici sui contenitori di vetro.*

1.1. Resistenza termica dei flaconi in vetro.

Il flacone deve resistere alle temperature proprie delle condizioni normali d'uso, ivi comprese:

sterilizzazione del flacone vuoto in autoclave a mezzo di vapore saturo a temperatura fino a 140°C;

riscaldamento del flacone vuoto in aria a 250°C;

raffreddamento del flacone riempito per il 70% della sua capacità graduata e chiuso in condizioni normali di uso, a mezzo di immersione in un liquido a —250°C.

1.2. Resistenza agli sbalzi termici dei flaconi in vetro.

Il flacone per trasfusione non deve rompersi, incrinarsi e scheggiarsi quando venga sottoposto a una prova di resistenza agli sbalzi di temperatura, non minori di 40°C, in tutte le condizioni d'uso.

1.3. Resistenza alla pressione meccanica dei flaconi in vetro.

Il flacone, completamente riempito d'acqua, deve resistere a una pressione interna non minore di 8,6 bar (8,8 kgf/cm²). La pressione di prova deve essere raggiunta in non più di 5 sec e deve essere mantenuta per 1 min.

1.4. - Resistenza meccanica dei flaconi in vetro.

Il flacone riempito d'acqua fino al massimo di capacità graduata ed immerso a sua volta in acqua in una adatta centrifuga fino al segno massimo della graduazione, deve resistere per almeno 30 minuti ad una centrifugazione che produce una accelerazione sul piano di base del flacone pari a 2000 volte quella dovuta alla gravità.

1.5. - Prove di resistenza idrolitica come prescritto dalla Appendice n. 59 della «Farmacopea Ufficiale» - VII ed.

2. - *Controlli tecnologici sugli apparati tubolari da trasfusione.*

2.1. - Prova di tenuta degli apparati da trasfusione.

L'apparato sterilizzato, completo in tutte le sue parti, con una delle estremità chiusa, non deve presentare perdite della aria contenuta con pressione assoluta di 1580 mbar (1185 mm Hg) quando è immerso in acqua a 28÷30°C per almeno due minuti.

L'apparato sterilizzato, contenente aria ad una pressione interna diminuita fino a raggiungere 100 mbar (75 mm Hg) deve, con le estremità chiuse, mantenere questa pressione con aumento non maggiore di 33 mbar (25 mm Hg) in un'ora, quando l'apparato viene provato in ambiente a condizioni atmosferiche normali.

2.2. - Prove di rendimento degli apparati da trasfusione.

Tutto l'apparato deve essere capace di fornire non meno di 1000 ml di sangue in soluzione di ACD (conservato per almeno due settimane e privo di coaguli rilevanti) durante 30 minuti, a prevalenza statica di 1 m e fornito di ago di somministrazione con diametro interno non inferiore a 0,80 mm, montato, ma non inserito nella vena.

Se necessario, la velocità di somministrazione del sangue deve poter essere aumentata e cioè l'apparato deve poter fornire 500 ml in 2 minuti ad una pressione assoluta di 1330 mbar (1000 mm Hg).

3. - *Controlli chimici e biologici sulle materie plastiche.*

3.1. - Preparazione degli eluati.

Eluato A. Si usa 1250 cm^2 di materia plastica (superficie totale delle due superfici di un campione costituito da un foglio di materia plastica di cui ognuna delle superfici misura 625 cm^2). Il campione, privo di etichette e soprastampe, viene tagliato in pezzi di 10 cm^2 al massimo. Per i tubi, la cui parete non oltrepassa 1 mm di spessore, la lunghezza del tubo impiegato viene misurata secondo la formula:

$$L = \frac{A}{3{,}14\,(D_1 + D_2)}$$

A = Superficie totale in cm^2 (= 1250).

D_1 = Diametro interno in cm.

D_2 = Diametro esterno in cm.

I tubi devono essere tagliati nel senso della lunghezza in tronchi di 10 cm. Per l'eluzione si utilizza 10 ml di acqua distillata per 50 cm^2 di superficie.

I pezzi di fogli di plastica o di tubi vengono introdotti in un matraccio di vetro neutro contenente 250 ml di acqua bidistillata. Il matraccio è coperto con un becker e riscaldato in autoclave a 120°C per 30 minuti e raffreddato rapidamente a temperatura ambiente.

Si prepara anche una soluzione di controllo riscaldando nelle stesse condizioni un'eguale quantità di acqua bidistillata senza aggiunta di materiale plastico.

Eluato B. Si riempie un apparato con soluzione fisiologica sterile e apirogena e si saldano le aperture. Si riscalda a bagnomaria a 85°C per un'ora e si raccoglie il liquido ottenuto.

Eluato C. Si fanno passare attraverso almeno 10 apparati 40 ml di soluzione fisiologica sterile e apirogena alla velocità di 10 ml al minuto e si raccolgono in un flacone vuoto, sterile e apirogeno.

3.2. - Saggi chimici sull'eluato A.

a) Sostanze ossidabili: a 20 ml dell'eluato contenuti in un pallone di Erlenmeyer di vetro borosilicato si aggiunge 20 ml di soluzione di permanganato di potassio 0,01 N e 1,0 ml di acido solforico 2 N. Si fa bollire la miscela per tre minuti. Si raffredda la soluzione rapidamente e si aggiunge 0,1 g di joduro di potassio e cinque gocce di soluzione di amido.

Si titola con una soluzione di tiosolfato di sodio 0,01 N in parallelo con la soluzione campione. La differenza tra la quantità di tiosolfato utilizzato nelle due titolazioni non deve superare i 2,00 ml di tiosolfato di sodio 0,01 N.

b) Cloruri: l'eluato, controllato con un saggio appropriato per i cloruri («Farmacopea Ufficiale» - VII ed., App. n. 30) non deve contenere più di 400 microgrammi di Cl' per litro.

c) Solfati: l'eluato controllato con un saggio appropriato per i solfati («Farmacopea Ufficiale» - VII ed., App. n. 30), non deve contenere più di 2,5 mg di SO_4'' per litro.

d) Ammoniaca: l'eluato, controllato con il metodo di Kjeldhal («Farmacopea Ufficiale» - VII ed., App. n. 36) o con altro saggio appropriato per l'ammoniaca, non deve contenere più di 2,0 mg di NH_3 per litro.

e) Acido fosforico e fosfato: l'eluato deve soddisfare al saggio limite dei fosfati. Saggio limite dei fosfati: si fa evaporare 25 ml di eluato quasi ad essiccamento in Kjeldhal; si raffredda il residuo; si aggiungono due gocce di acido solforico ed 1 ml di acido nitrico; si riscalda fino allo sviluppo di vapori bianchi e si raffredda. Si aggiunge una goccia di acido perclorico e si riscalda dolcemente per mezz'ora. Si raffredda il residuo e si aggiunge acqua sino a 25 ml. Si travasano 10 ml della soluzione in una buretta da titolazione da 25 ml. Si aggiungono 8 ml di soluzione di molibdato di ammonio - acido solforico e 2 ml di una soluzione di acido ascorbico al 10 % preparata di fresco. Si riscalda a bagnomaria a 50°C per 30 minuti. Si raffredda e si porta la miscela a 25 ml.

La colorazione verde o bleu della soluzione non deve essere più intensa di quella ottenuta trattando 25 ml della soluzione campione.

f) Reazione: 10 ml dell'eluato non debbono presentare una colorazione rossa per aggiunta di due gocce di soluzione di fenolftaleina e non esigono più di 0,4 ml di idrossido di sodio 0,01 N per manifestare una colorazione rossa. Dopo l'eliminazione di questa colorazione con 0,8 ml di acido cloridrico 0,01 N, l'aggiunta di 5 gocce di soluzione di rosso di metile dà una colorazione rossa o rosso arancio.

g) Residuo all'evaporazione: si fa evaporare 100 ml dello eluato a secco in bagnomaria e si essicca a 105°C fino a peso costante.

Il residuo non deve pesare più di 5,0 mg.

h) Limpidità e colore: l'eluato osservato attraverso uno spessore di 5 cm deve essere limpido e incolore quando è paragonato con la soluzione campione.

i) Sapore e odore: comparato alla soluzione campione, lo eluato deve essere inodore e senza sapore.

l) Elementi speciali: l'analisi non deve fornire alcuna traccia di arsenico, cadmio, cromo, rame, piombo, silicio, argento e stagno.

3.3. - Sulla materia plastica si praticano i seguenti saggi:

Saggi chimici:

a) g 1,0 di materia plastica, incenerita a peso costante, non deve lasciare residuo superiore a 1 mg;

b) metalli pesanti: si scioglie il residuo dell'incenerimento in una quantità minima di acido cloridrico 2 N, riscaldando se necessario. Si effettua un appropriato saggio per i metalli pesanti («Farmacopea Ufficiale» - VII ed., App. n. 33). Il residuo in esame non deve contenere più di 5 microgrammi.

Saggi biologici:

a) controllo di apirogenicità: si esegue sia sull'eluato A (al quale si aggiunge cloruro di sodio apirogeno fino ad ottenere una concentrazione dello 0,9 %), sia sull'eluato C. Per le modalità del controllo vedasi «Farmacopea Ufficiale» - VII ed;

b) controllo di tossicità anormale: si esegue sia sullo eluato A (al quale si aggiunge cloruro di sodio apirogeno fino ad ottenere una concentrazione dello 0,9 %), sia sull'eluato B. Per le modalità del controllo vedasi «Farmacopea Ufficiale» VII ed.;

c) controllo di sopravvivenza in vivo dei globuli rossi umani: l'efficace conservazione e l'assenza di incompatibilità biologica tra contenitori in plastica e sangue contenuto sono accertati dalla sopravvivenza in vivo, a 24 ore dalla trasfusione, del 70 % o più dei globuli rossi normalmente conservati per oltre 21 giorni. La determinazione viene effettuata con appropriato metodo biologico;

d) controllo di sterilità dei contenitori: viene eseguito su ogni partita di contenitori proveniente da un unico ciclo di sterilizzazione. Per le modalità del controllo vedasi «Farmacopea Ufficiale» - VII ed.

Roma, addì 18 giugno 1971

Visto, *il Ministro per la sanità*: MARIOTTI

(6064)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 25 giugno 1971:

Ranza Ettore, notaio residente nel comune di San Colombano al Lambro, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Casalpusterlengo, stesso distretto.

Memoli Palma, notaio residente nel comune di Alezio, distretto notarile di Lecce, è trasferito nel comune di Limbiate, distretto notarile di Milano.

Roncoroni Alberto, notaio residente nel comune di Mombello Monferrato, distretto notarile di Casale Monferrato, è trasferito nel comune di Malnate, distretto notarile di Milano.

Crosio Eugenio, notaio residente nel comune di Gassino Torinese, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Rivoli, stesso distretto.

Podio Maurizio, notaio residente nel comune di Monte Canavese, distretto notarile di Ivrea, è trasferito nel comune di Collegno, distretto notarile di Torino.

De Magistris Riccardo, notaio residente nel comune di Gabiano, distretto notarile di Casale Monferrato, è trasferito nel comune di Chieri, distretto notarile di Torino.

Ravani Emma Maria, notaio residente nel comune di Bisignano, distretto notarile di Cosenza, è trasferito nel comune di Pinerolo, distretto notarile di Torino.

Vancheri Gabriele, notaio residente nel comune di Ponte di Legno, distretto notarile di Brescia, è trasferito nel comune di Santa Caterina Villarmosa, distretto notarile di Caltanissetta.

Proto Riccardo, notaio residente nel comune di Savelli, distretto notarile di Catanzaro, è trasferito nel comune di Santa Severina, stesso distretto.

Campus Mario Francesco, notaio residente nel comune di Leonforte, distretto notarile di Nicosia, è trasferito nel comune di Ozieri, distretto notarile di Sassari.

Fascia Urbano, notaio residente nel comune di Celenza Valfortore, distretto notarile di Lucera, è trasferito nel comune di Torremaggiore, stesso distretto.

(6370)

Con decreto ministeriale 25 giugno 1971:

De Martino Norante Giuseppe, notaio residente nel comune di Pistoia, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Montecatini Terme, stesso distretto.

Nasti Paolo, notaio residente nel comune di Rosignano Marittimo, distretto notarile di Livorno, è trasferito nel comune di Pistoia, distretto notarile di Firenze.

Lancini Rosa Maria, notaio residente nel comune di Quinzano d'Oglio, distretto notarile di Brescia, è trasferito nel comune di Lonato, stesso distretto.

Ronchi Antonio, notaio residente nel comune di Teglio, distretto notarile di Sondrio, è trasferito nel comune di Leno, distretto notarile di Brescia.

Lenzi Ciro, notaio residente nel comune di Conselve, distretto notarile di Padova, è trasferito nel comune di Viareggio, distretto notarile di Lucca.

(6368)

Con decreto ministeriale 25 giugno 1971:

Imbellone Diodato, notaio residente nel comune di Spoleto, distretto notarile di Terni, è trasferito nel comune di Narni, stesso distretto.

Suardi Orietta, notaio residente nel comune di Amandola, distretto notarile di Ascoli Piceno, è trasferita nel comune di Montefalco, distretto notarile di Terni.

Benigni Giuseppe, notaio residente nel comune di Campli, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Città della Pieve, distretto notarile di Terni.

Morello Umberto, notaio residente nel comune di Ventimiglia, distretto notarile di Imperia, è trasferito nel comune di Genova.

Cavandoli Rodolfo, notaio residente nel comune di Castiglione di Sicilia, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Scandolara Ravara, distretto notarile di Cremona.

Napoli Vito, notaio residente nel comune di Valguarnera Caropepe, distretto notarile di Enna, è trasferito nel comune di Adrano, distretto notarile di Catania.

Muscarà Achille, notaio residente nel comune di Calatabiano, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Catania.

Suster Silvio, notaio residente nel comune di Mongrando, distretto notarile di Biella, è trasferito nel comune di Biella.

(6369)

Con decreto ministeriale 25 giugno 1971:

Pennati Aldo, notaio residente nel comune di Seregno, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Sesto San Giovanni, stesso distretto.

Novara Francesco, notaio residente nel comune di Busto Arsizio, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Legnano, stesso distretto.

Magnani Giovanni, notaio residente nel comune di Rovigo, è trasferito nel comune di Castelmassa, distretto notarile di Rovigo.

Breseghello Silvana, notaio residente nel comune di Gorizia, è trasferita nel comune di Adria, distretto notarile di Rovigo.

Guidetti Renato, notaio residente nel comune di Nocera Tirinese, distretto notarile di Lamezia Terme, è trasferito nel comune di Ficarolo, distretto notarile di Rovigo.

Biavati Paolo, notaio residente nel comune di Foligno, distretto notarile di Perugia, è trasferito nel comune di Perugia.

Cassata Giovanni, notaio residente nel comune di Gangi, distretto notarile di Termini Imerese, è trasferito nel comune di Cefalù, stesso distretto.

Gambini Francesco, notaio residente nel comune di Arcola, distretto notarile di La Spezia, è trasferito nel comune di Peccioli, distretto notarile di Pisa.

Lacanna Vincenzo, notaio residente nel comune di Caltabellotta, distretto notarile di Sciacca, è trasferito nel comune di Riolo Terme, distretto notarile di Ravenna.

(6367)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica

Nel secondo comma del dispositivo del decreto ministeriale 9 aprile 1971 «Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di apparecchi igienico-sanitari in Vitreous-China e in Fire-Clay operanti in provincia di Pordenone», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 12 maggio 1971, dove è scritto: «... a decorrere dal 1° febbraio 1970...» leggasi: «... a decorrere dal 1° febbraio 1971...».

(6608)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di storia delle religioni presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bologna

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bologna, è vacante la cattedra di storia delle religioni, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6616)

Vacanza della seconda cattedra di chimica generale ed inorganica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Perugia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Perugia, è vacante la seconda cattedra di chimica generale ed inorganica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6618)

Vacanza della seconda cattedra di chimica generale ed inorganica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bologna, è vacante la seconda cattedra di chimica generale ed inorganica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6617)

Vacanza della cattedra di letteratura italiana presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, è vacante la cattedra di letteratura italiana, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6620)

Vacanza delle cattedre di storia dei trattati e delle relazioni internazionali e di istituzioni di diritto pubblico presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Pavia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di Scienze politiche dell'Università di Pavia, sono vacanti le cattedre di storia dei trattati e delle relazioni internazionali e di istituzioni di diritto pubblico alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6621)

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Giuseppe Piana, nato a Pianoro il 9 aprile 1934, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Bologna in data 15 aprile 1961.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(6296)

Il dott. Martino de Braitenberg, nato a Bolzano il 28 gennaio 1935, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Ferrara in data 7 marzo 1968.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Ferrara.

(6297)

Il dott. Silvano Berini, nato a Cavazzo Carnico (Udine) il 14 dicembre 1928, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Bologna in data 12 aprile 1966.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(6298)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1971, registro n. 38, foglio n. 196, è stato in parte accolto ed in parte dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto l'8 agosto 1967 dal sig. Antonio Salvatore Dragonetti, avverso il decreto ministeriale 1° luglio 1965, con il quale è stato collocato nel ruolo della carriera esecutiva del personale di segreteria delle scuole medie, in applicazione dell'art. 19 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

(6276)

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1971, registro n. 38, foglio n. 195, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 16 agosto 1969 dal sig. De Mitri Bruno Mario, per l'annullamento della decisione n. 6632 del 16 giugno 1969 con la quale il provveditore agli studi di Lecce ha respinto il gravame gerarchico proposto dallo stesso contro la graduatoria del concorso ad un posto di bidello non di ruolo presso la scuola media di Poggiardo.

(6277)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione degli istituti ospedalieri « Carlo Poma » di Mantova, ad istituire un corso ospedaliero di perfezionamento per tecnici di laboratorio medico riservato ai periti chimici.

Con decreto n. 900.8/X.45 in data 25 maggio 1971, del Ministro per la sanità, l'amministrazione degli istituti ospedalieri « Carlo Poma » di Mantova, è autorizzata ad istituire un corso ospedaliero di perfezionamento per tecnici di laboratorio riservato ai periti chimici.

(6269)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Brindisi

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 576, in data 12 maggio 1971, il dott. Raffaele Fischetto è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Brindisi.

(6566)

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Salerno

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1064/1 in data 25 maggio 1971, il dott. Pasquale Cesarano è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Salerno in sostituzione del dott. Vittorio Martuscelli, dimissionario.

(6567)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Rossano

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto di sanitario incaricato presso il carcere giudiziario di Rossano attualmente occupato dal dott. Santagada Giulio nato a Cerchiara il 26 marzo 1903, il quale, pur avendo superato il limite di età per la cessazione dall'incarico (art. 36) è trattenuto in servizio, ai sensi dell'art. 57, fino all'espletamento del concorso e comunque per non oltre un biennio dall'entrata in vigore della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Rossano.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Catanzaro.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario, anche in qualità di medico di guardia, presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Catanzaro entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici sui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dallo incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio 1°, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato allo estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana, 3) certificato di godimento dei diritti politici, 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *giugno* 1971
Registro n. 18 *Grazia e giustizia, foglio n.* 121

(Schema di domanda da redigersi su
carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la Corte d'appello di Catanzaro

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . provincia di . . . . in via . . . . . cap . . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Rossano, indetto con decreto ministeriale 21 aprile 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 14 luglio 1971).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . . il giorno . . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . . . nell'anno . . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso ;

l) è iscritto all'ordine dei medici di

Data

(7) Firma

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(5958)

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Rovereto

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto di sanitario incaricato presso il carcere giudiziario di Rovereto attualmente occupato dal dott. Dorigotti Alberto nato a Isera l'8 gennaio 1905, il quale, pur avendo superato il limite di età per la cessazione dall'incarico (art. 36) è trattenuto in servizio, ai sensi dell'art. 57, fino all'espletamento del concorso e comunque per non oltre un biennio dall'entrata in vigore della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Rovereto.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Trento.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137 e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario, anche in qualità di medico di guardia, presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Trento entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dallo incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'Istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio I°, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della Procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539, e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana, 3) certificato di godimento dei diritti politici, 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *giugno* 1971
Registro n. 18 *Grazia e giustizia, foglio n.* 120

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la Corte d'appello di Trento

Il sottoscritto residente oppure domiciliato a provincia di in via cap chiede di essere ammesso al concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Rovereto, indetto con decreto ministeriale 21 aprile 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 14 luglio 1971).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a il giorno e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di nell'anno nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso ;

l) è iscritto all'ordine dei medici di

Data

(7) Firma

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(5959)

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Sciacca

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto di sanitario incaricato presso il carcere giudiziario di Sciacca attualmente occupato dal dott. Ragusa Salvatore nato a Sciacca il 7 maggio 1902, il quale, pur avendo superato il limite di età per la cessazione dall'incarico (art. 36) è trattenuto in servizio, ai sensi dell'art. 57, fino all'espletamento del concorso e comunque per non oltre un biennio dall'entrata in vigore della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Sciacca.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Palermo.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137 e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario, anche in qualità di medico di guardia, presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Palermo entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dallo incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'Istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio 1°, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della Procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana, 3) certificato di godimento dei diritti politici, 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1971
Registro n. 18 *Grazia e giustizia, foglio n.* 119

(Schema di domanda, da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la Corte d'appello di Palermo

Il sottoscritto residente oppure domiciliato a provincia di in via cap chiede di essere ammesso al concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Sciacca, indetto con decreto ministeriale 21 aprile 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 14 luglio 1971).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a il giorno e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite; essendo in possesso del seguente titolo (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di nell'anno nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso ;

l) è iscritto all'ordine dei medici di .

Data

(7) Firma

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(5960)

MINISTERO DEL TESORO

Modifiche al bando di concorso per esami ad un posto di medico in prova nella carriera direttiva del personale sanitario della Zecca.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 1969, registro n. 36, foglio n. 179, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 6 febbraio 1970, con il quale è stato indetto un concorso per esami ad un posto di medico in prova nella carriera direttiva del personale sanitario della Zecca;

Considerato che, secondo quanto disposto dall'art. 2 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 1077, occorre stabilire il diario e la sede delle prove scritte;

Considerata la necessità di adeguare le norme del predetto bando di concorso a quelle previste dall'art. 2 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970;

Considerato che sono pervenute entro il termine utile di scadenza solo due domande di partecipazione al concorso;

Ritenuto pertanto opportuno riaprire i termini per la presentazione delle domande di ammissione;

Decreta:

Art. 1.

Le prove scritte del concorso indicato nelle premesse avranno luogo alle ore 8 dei giorni 4, 5 e 6 ottobre 1971, in Roma, palazzo della Zecca, via Principe Umberto, 4.

I candidati ammessi al concorso riceveranno tempestive comunicazioni circa le modalità per l'accesso ai locali sede delle prove scritte.

Art. 2.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, stabilito dall'art. 5 del citato decreto ministeriale 22 novembre 1969, è prorogato fino al trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1971
Registro n. 23 *Tesoro, foglio n.* 165

(6631)

Modifiche al bando di concorso per esami ad un posto di chimico in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico della Zecca.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 1969, registro n. 36, foglio n. 181, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 12 febbraio 1970, con il quale è stato indetto un concorso per esami ad un posto di chimico in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico della Zecca;

Considerato che, secondo quanto disposto dall'art. 2 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 1077, occorre stabilire il diario e la sede delle prove scritte;

Considerata la necessità di adeguare le norme del predetto bando di concorso a quelle previste dall'art. 2 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970;

Considerato che sono pervenute entro il termine utile di scadenza solo nove domande di partecipazione al concorso;

Ritenuto pertanto opportuno riaprire i termini per la presentazione delle domande di ammissione;

Decreta:

Art. 1.

Le prove scritte del concorso indicato nelle premesse avranno luogo alle ore 8 dei giorni 15, 16 e 17 novembre 1971, in Roma, palazzo della Zecca, via Principe Umberto, 4.

I candidati ammessi al concorso riceveranno tempestive comunicazioni circa le modalità per l'accesso ai locali sede delle prove scritte.

Art. 2.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, stabilito dall'art. 4 del citato decreto ministeriale 22 novembre 1969, è prorogato fino al trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1971
Registro n. 23 *Tesoro, foglio n.* 166

(6632)

Modifiche al bando di concorso per esami ad un posto di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico della Zecca.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 1969, registro n. 36, foglio n. 180, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 17 gennaio 1970, con il quale è stato indetto un concorso per esami ad un posto di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico della Zecca;

Considerato che, secondo quanto disposto dall'art. 2 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 1077, occorre stabilire il diario e la sede delle prove scritte;

Considerata la necessità di adeguare le norme del predetto bando di concorso a quelle previste dall'art. 2 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970;

Considerato che sono pervenute entro il termine utile di scadenza solo tre domande di partecipazione al concorso;

Ritenuto pertanto opportuno riaprire i termini per la presentazione delle domande di ammissione;

Decreta:

Art. 1.

Le prove scritte del concorso indicato nelle premesse avranno luogo alle ore 8 dei giorni 18, 19 e 20 novembre 1971, in Roma, palazzo della Zecca, via Principe Umberto, 4.

I candidati ammessi al concorso riceveranno tempestive comunicazioni circa le modalità per l'accesso ai locali sede delle prove scritte.

Art. 2.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, stabilito dall'art. 4 del citato decreto ministeriale 22 novembre 1969, è prorogato fino al trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1971
Registro n. 23 *Tesoro, foglio n.* 167

(6633)

Modifiche al bando di concorso per esami a cinquanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle direzioni provinciali del Tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1970, registro n. 31, foglio n. 131, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 27 novembre 1970, con il quale è stato indetto un concorso a cinquanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle direzioni provinciali del Tesoro.

Considerato che, secondo quanto disposto dall'art. 2 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 1077, occorre stabilire il diario e la sede delle prove scritte;

Considerata la necessità di adeguare le norme del predetto bando di concorso a quelle previste dall'art. 2 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970;

Decreta:

Le prove scritte del concorso indicato nelle premesse avranno luogo alle ore 8 dei giorni 9, 10 e 11 novembre 1971 nelle seguenti sedi:

per i candidati che hanno chiesto la sede di Torino: palazzo delle facoltà umanistiche dell'Università degli studi, via Sant'Ottavio n. 28-*A*, Torino;

per i candidati che hanno chiesto la sede di Milano: Museo delle scienze e della tecnica « Leonardo da Vinci », via San Vittore, 21, Milano;

per i candidati che hanno chiesto la sede di Bologna: centro meccanografico della direzione provinciale del Tesoro, via Bovi Campeggi, 6, Bologna.

I candidati ammessi al concorso riceveranno tempestiva comunicazione circa le modalità per l'accesso ai locali sede delle prove scritte.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1971
Registro n. 23 *Tesoro, foglio n.* 164

(6634)

Modifiche al bando di concorso per esami a nove posti di vice capo tecnico in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico della Zecca.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 11 novembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1969, registro n. 35, foglio n. 6, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 17 gennaio 1970, con il quale è stato indetto un concorso per esami a nove posti di vice capotecnico in prova nella carriera di concetto del personale tecnico della Zecca;

Considerato che, secondo quanto disposto dall'art. 2 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 1077, occorre stabilire il diario e la sede delle prove scritte;

Considerata la necessità di adeguare le norme del predetto bando di concorso a quelle previste dall'art. 2 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970;

Decreta:

La prova scritta di cultura generale e tecnica e la prova grafica di disegno tecnico avranno luogo alle ore 8 dei giorni 25 e 26 ottobre in Roma, palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 1.

L'esperimento pratico di lavoro avrà luogo nei giorni 27 ottobre 1971 e seguenti in Roma, palazzo della Zecca, via Principe Umberto n. 4.

Al riguardo i candidati sono invitati a comunicare con lettera raccomandata indirizzata al Ministero del tesoro Direzione generale del tesoro, via XX Settembre, Roma, se intendono eseguire il predetto esperimento pratico di lavoro sulle macchine utensili, oppure come aggiustatori o come fonditori.

I candidati riceveranno tempestiva comunicazione circa la data, l'ora e le modalità di accesso ai locali della Zecca, sede del suddetto esperimento.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1971
Registro n. 23 *Tesoro, foglio n.* 168

(6635)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TERNI

Rettifica del decreto di costituzione della commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore del pubblico macello del comune di Terni.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 676 del 5 maggio 1971, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento del posto di direttore del pubblico macello del comune di Terni, bandito con decreto n. 1299 del 28 ottobre 1970;

Visto il decreto del medico provinciale di Terni n. 2405/350.2.1/8 del 24 giugno 1971, con il quale è stata apportata al precedente decreto n. 878 del 3 maggio 1971 la seguente rettifica riflettente le esatte generalità del direttore del pubblico macello di Rieti: la dizione « dott. Colarieti Leonello » è così sostituita « dottor Colarieti Tosti Lionello »;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla rettifica del decreto n. 676 sopracitato relativamente alle generalità del componente della commissione citata;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

Al proprio provvedimento n. 676 del 5 maggio 1971 è apportata la seguente rettifica riflettente le esatte generalità del direttore del pubblico macello di Rieti: la dizione « dott. Colarieti Leonello » è così sostituita « dott. Colarieti Tosti Lionello ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Terni nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Terni, a quello del comune di Terni e all'albo di quest'ufficio.

Terni, addì 25 giugno 1971

Il veterinario provinciale: STOPPANI

(6349)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI SONDRIO

Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario consorziale capo del consorzio veterinario di Sondrio ed uniti.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 165/U-7-4 del 20 gennaio 1971, con il quale è stato indetto pubblico concorso al posto di veterinario consorziale capo del consorzio veterinario di Sondrio, Albosaggia, Caiolo, Faedo e Montagna;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che reca modifiche all'art. 66 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le designazioni fatte dal Ministero della sanità, dal prefetto di Sondrio, dall'ordine dei veterinari della provincia di Sondrio e dal medico provinciale di Sondrio, ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 320;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura del posto di veterinario capo consorziale di Sondrio ed uniti è così costituita:

Presidente:

Verricchio dott. Domenico, direttore di divisione presso il Ministero della sanità.

Componenti:

Benevelli dott. Enrico, veterinario provinciale capo presso il Ministero della sanità;

Ricci dott. Luigi, viceprefetto ispettore presso la prefettura di Sondrio;

Bianchi prof. Carlo M., docente di ruolo in clinica medica veterinaria presso l'Università degli studi di Milano, facoltà di medicina veterinaria;

Corsico prof. Giuseppe, docente di ruolo in anatomia patologica veterinaria presso l'Università degli studi di Milano, facoltà di medicina veterinaria;

Ruggeri prof. Luigi, veterinario comunale capo del comune di Pavia.

Segretario:

Di Vico dott. Andrea, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità.

La commissione inizierà i propri lavori presso questo ufficio veterinario provinciale di Sondrio, non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della prefettura di Sondrio e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Sondrio e dei comuni di Sondrio, Albosaggia, Caiolo, Faedo e Montagna.

Sondrio, addì 22 giugno 1971

Il veterinario provinciale: POLI

(6310)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.